

IL PUNTO SU

[2596/4] LA DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO AUTONOMO E SUBORDINATO

1. *Premessa.*

L'attività sportiva è stata in questi ultimi anni oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore. Un siffatto atteggiamento trova la sua causa nell'acquisita consapevolezza della rilevanza assunta dallo sport, che a livello dilettantistico interessa ormai una fascia sempre più ampia di persone intenzionate a beneficiare dei positivi effetti assicurati dall'esercizio di una attività agonistica, mentre a livello professionistico, oltre a fornire occasione di lavoro retribuito ai più dotati, sollecita l'interessamento di grossi gruppi industriali e finanziari con conseguenze rilevanti sul piano socio-economico.

Sino agli inizi degli anni '80, la dottrina, nell'operare una netta distinzione tra atleti professionisti e dilettanti sulla base dei differenti fini perseguiti e del diverso volume dell'attività spiegata, qualificava « dilettante » chi all'attività agonistica era indotto non da intenti lucrativi ma unicamente da motivi ricreativi o di educazione psicofisica, mentre definiva « professionista » chi trasformava le proprie energie in fonte di reddito trovando così nello sport la propria collocazione lavorativa (1).

La stessa dottrina poi, nel classificare gli atleti professionisti, mostrava posizioni contrastanti, in quanto anche se l'indirizzo dominante, in ragione dei principi fissati dall'art. 2094 c.c., riconduceva, in linea con quanto veniva statuendo la giurisprudenza, l'attività del professionista sportivo al lavoro subordinato (2), non mancavano tuttavia opinioni contrarie. Alcuni autori sottolineavano infatti la difficoltà di utilizzare in materia i tradizionali schemi codicistici e, rifacendosi all'ordinamento sportivo quale fonte specifica ed esclusiva di regolamentazione, qualificavano,

(1) In argomento cfr. B. ZAULI, *Dilettantismo e professionismo nello sport*, in *Riv. dir. sport.* 1955, 97; Id., *I limiti sociali del professionismo calcistico*, ivi 1959, 3 ss.; G. MAZZONI, *Dilettanti e professionisti*, ivi 1968, 368 ss.

(2) Per l'indirizzo che inquadrava entro gli schemi della *locatio operarum* i rapporti tra sodalizi sportivi ed atleti professionisti cfr. per tutte in giurisprudenza Cass., sez. un., 26 gennaio 1971 n. 174, in questa *Rivista* 1971, I, 199, con nota di SANTOSUOSSO; *Foro it.* 1971, I, 342 e 1284, con note di A.C. JEMOLO e F.D. BUSNELLI; *Dir. lav.* 1972, II, 77, con nota di G. NICOLINI; Cass. 29 marzo 1978 n. 1459, in questa *Rivista* 1978, I, 1280; Pret. Napoli 6 febbraio 1980, *Foro it.* 1980, I, 1201 ed in *Giur. it.* 1981, I, 620 con nota di L. MERCURI.

Per la stessa opinione vedi in dottrina tra gli altri; R. BORRUSO, *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.* 1963, 52; A. FONTANA, *Osservazioni sulla natura giuridica del contratto di lavoro sportivo*, in *Temi gen.* 1964, 225 ss.; A. MARTONE, *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.* 1964, 117 ss.; L. GERACI, *Natura del rapporto tra società calcistica e il giocatore*, ivi 1971, 265 ss.; C. GIROTTI, *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, ivi 1977, 183 ss.

ad esempio, il rapporto tra calciatore e società come « contratto di ingaggio », soltanto assimilabile — in una valutazione condotta alla luce del diritto statale — al lavoro autonomo (3). Altri invece preferivano parlare di un rapporto di natura associativa sviluppantesi nel quadro della comunità sportiva e caratterizzato dal fine comune di svolgere una attività ludica (4). In un panorama così variegato in una peculiare posizione si collocava infine chi, valorizzando il carattere « para-intellettuale » delle prestazioni per non potersi prescindere nello svolgimento dell'attività sportiva anche da un notevole sforzo intellettuale, riteneva estensibile la disciplina contenuta negli art. 2222 e ss. c.c., da cui conseguentemente faceva scaturire l'inammissibilità del recesso unilaterale dell'atleta e la configurabilità di una collaborazione coordinata e continua, rientrando nella previsione dell'art. 409 n. 3 c.p.c. (5).

La perdurante incertezza sulla qualificazione del rapporto tra atleta e sodalizio di appartenenza e l'indifferenza dell'ordinamento statale verso le esigenze proprie del mondo dello sport, bisognose invece di una specifica normativa, rendevano del tutto instabile l'equilibrio su cui poggiava la regolamentazione di discipline agonistiche di largo seguito.

La precarietà di una siffatta situazione venne evidenziata con chiarezza nell'estate del 1978 da un decreto del pretore milanese, che ebbe ad inibire lo svolgimento del calcio mercato sul presupposto che il trasferimento dell'atleta da una società all'altra dietro il versamento di un « indennizzo » contrastava con la legge sul collocamento del 29 aprile 1949 n. 264, contenente il divieto di ogni forma di intermediazione privata nella stipulazione del contratto di lavoro subordinato (6).

Come è stato osservato, il summenzionato decreto, per quanto assai discutibile nei contenuti, ebbe il merito di far finalmente maturare nelle forze politiche il dichiarato convincimento « di non potere ulteriormente perseguire la strada dell'agnosticismo nei confronti di un mondo estremamente bisognoso di certezze giuridiche, quale quello dello sport » (7). Sorse così la necessità di intervenire con immediatezza per tamponare la falla aperta dalla pronunzia giudiziale, che rischiava di ritardare l'inizio dei campionati calcistici dell'anno 1978-1979, alterando il calendario di competizioni, la cui regolarità è strettamente collegata a tempi e modalità predeterminati ed ordinatamente cadenzati. Da qui l'emanazione del d.l. 14 luglio 1978 n. 367 (di interpretazione autentica) (8), che si mosse in una duplice direzione. Da un lato si affermò che i rapporti tra società (o associazioni sportive) ed atleti, seppure professionisti, non dovevano sottostare alla disciplina codicistica sul lavoro subordinato ed a quella generale sul collocamento ma bensì alle disposizioni degli statuti e dei regolamenti delle federazioni, cui gli atleti stessi erano affiliati.

(3) Al riguardo cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *In tema di responsabilità delle società sportive ex art. 2049 c.c. per l'illecito del calciatore*, in *Dir. giur.* 1963, 81 ss.; F. BIANCHI D'URSO, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, in *Dir. lav.* 1972, 396 ss.

(4) Per tale orientamento cfr. G. VOLPE PUTZOLU, *Sui rapporti tra giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica della c.d. cessione del giocatore*, in *Riv. dir. comm.* 1964, II, 15; P. BARILE, *La Corte di giustizia delle Comunità europee e i calciatori professionisti*, in *Giur. it.* 1977, I, 1411.

(5) In tali sensi cfr. S. GRASSELLI, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Giur. it.* 1974, IV, 4 ss.; *Id.*, *Il vincolo sportivo dei calciatori professionisti*, in *Dir. lav.* 1974, I, 399 ss.

(6) Cfr. infatti Pret. Milano 7 luglio 1978, *Foro it.* 1978, II, 320, che si pone però in contrasto con quanto statuito da Cass. 8 settembre 1970 n. 1349, in questa *Rivista* 1970, 1853.

(7) Così A. DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, in *Dir. lav.* 1988, I, 254.

(8) Convertito nella l. 4 agosto 1978 n. 430, sulla quale cfr. G. NICOLINI, *Collocamento e lavoro sportivo*, in *Le nuove leggi civili commentate* 1979, 428 ss.

Dall'altro si demandò la predisposizione di una tutela organica degli interessi sociali, economici e professionali degli atleti ad una legge successiva, che seguì infatti dopo poco tempo ad ulteriore conferma di « una singolare tendenza del legislatore a considerare le vicende della vita sociale solo nell'ipotesi in cui la supplenza giudiziale o le pressioni esplosive delle categorie interessate ne rendono indifferibile la disciplina » (9).

2. *L'attuale disciplina del lavoro sportivo.*

È opinione ampiamente diffusa, e certamente condivisibile, che la l. 23 marzo 1981 n. 91, pur se appare diretta a disciplinare i rapporti tra società sportive in genere ed atleti professionisti, si presenta in realtà come un provvedimento predisposto essenzialmente per regolamentare lo sport del calcio, la cui enorme popolarità ha finito per coinvolgere notevoli interessi economici (10).

A siffatta caratterizzazione non è certo estranea la circostanza che proprio nel mondo del calcio si erano manifestate le più consistenti incertezze interpretative ed applicative. Ed invero al di là della specifica questione oggetto dell'intervento del decreto del pretore milanese, la qualificazione del rapporto tra società ed atleti, la definizione del « vincolo » visto da più parti come illegittima limitazione della libertà contrattuale del calciatore, l'individuazione della natura giuridica dei sodalizi sportivi e delle disposizioni ad essi applicabili erano solo alcune delle numerose e delicate problematiche che, per l'opinabilità delle soluzioni adottate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, costituivano ragione non ultima di turbamento dell'attività agonistica.

In un tale contesto il legislatore non poteva non avvertire l'esigenza di fissare dei chiari referenti normativi, con la conseguenziale rimozione delle occasioni di interventi giudiziari che sovente importano dannosi sconvolgimenti nell'assetto dell'ordinamento sportivo (11).

(9) Per siffatte considerazioni in ordine all'occasione dell'intervento legislativo vedi F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.* 1982, 4, cui adde G. AMBROSIO, *L'iter parlamentare della legge 23 marzo 1981 n. 91 sui rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Riv. dir. sport.* 1981, 492, ed ancora da ultimo, per una ricostruzione del lungo iter che ha condotto all'emanazione dell'attuale normativa sul lavoro sportivo, A. D'HARMANT FRANÇOIS, *Lavoro sportivo (Diritto del lavoro)*, in *Enc. giur. Treccani*, XVIII, Roma 1990, 1-2-; R. FRASCAROLI, *Sport (diritto pubblico e diritto privato)*, in *Encicl. dir.*, XLIII, Milano 1990, 524 ss.

(10) Sulla legge n. 91 del 1981, ed in particolare sugli aspetti giuslavoristici di tale normativa, cfr. O. MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo*, in *Foro it.* 1981, V, 302 ss.; BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 2; C. ZOLI, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in questa *Rivista* 1985, I, 2088; L. MERCURI, *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Nss. D.I.*, VII, Torino 1987, 511 ss.; A. D'HARMANT FRANÇOIS, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*, in *Riv. dir. sport.* 1986, 3 ss.; *Id.*, *Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione*, in *Dir. lav.* 1988, I, 265 ss.; E. COSTA, *Peculiarità del rapporto dei giocatori professionisti*, *ivi*, 315 ss.; M. DELL'OLIO, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, *ivi*, 323 ss.; G. GIUGNI, *Relazione di sintesi del convegno di studi su « La figura dell'atleta nella l. 91/81: verifiche di attualità e prospettive di riforma »* (Gallipoli 16-17 aprile 1988), *ivi*, 318 ss.; G. MICALI, *Spunti ricostruttivi della l. 23 marzo 1981 n. 91 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in questa *Rivista* 1988, II, 308 ss.; A. FORTUNAT, *Sulla qualificazione del lavoro sportivo*, in *Riv. it. dir. lav.* 1989, II, 426 ss.; AA.VV., *Il rapporto di lavoro sportivo*, Rimini 1989, contenente le relazioni tenute su tale tema da P. FANFANI e G. VIDIRI, in occasione del convegno promosso dal Centro Nazionale di diritto del lavoro « Domenico Napoletano », sezione Marche, in Ascoli Piceno il 19 dicembre 1987; F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Riv. dir. sport.* 1990, 312 ss. (prima parte), ed *ivi* 1991, 31 ss. (seconda parte).

(11) Per una valutazione critica degli interventi dei giudici statali nelle vicende sportive cfr. A. LENER, *Una legge per lo sport?*, in *Foro it.* 1981, V, 301 s.

Il primo approccio dei commentatori con la nuova legge sul professionismo sportivo ebbe a determinare giudizi non certo lusinghieri, parlandosi al riguardo di « legge mal fatta per le soluzioni tecnico-giuridiche adottate » (12), evidenziandosi la non armonicità e la non omogeneità del testo normativo (13) nonché le gravi imprecisioni in esso ravvisabili (14), e denunziandosi infine un ribaltamento nel corso del dibattito parlamentare del testo originario della legge per effetto di numerosi emendamenti, che avevano portato ad un inquadramento prevalente del rapporto sportivo negli schemi del lavoro subordinato in un contesto invece largamente ispirato all'iniziale idea base del lavoro autonomo (15).

I risultati ottenuti in questi anni dalla legge n. 91 e la sostanziale tenuta dell'assetto regolamentare apprestato devono però indurre ad un più meditato giudizio ed al riconoscimento di non trascurabili aspetti positivi della vigente normativa.

Sul piano generale va positivamente valutata la presa di coscienza da parte del legislatore statale delle peculiari esigenze dello sport, che tra l'altro ha condotto alla previsione di specifiche fattispecie integrabili attraverso un espresso rinvio alle qualificazioni operate dalle Federazioni sportive nazionali (16), con l'effetto di determinare così, come è stata con felice espressione evidenziata, una sorta di « emersione » dell'ordinamento sportivo a livello di quello statale (17).

Si è pervenuti poi opportunamente ad un ancoraggio definitivo e non più reversibile della disciplina dello sport al pieno rispetto della « persona » dell'atleta e ad una più soddisfacente valorizzazione dell'attività agonistica attraverso una maggiore trasparenza dell'organizzazione e della gestione dei sodalizi sportivi. In particolare, pur all'interno di una logica di valorizzazione dell'ordinamento sportivo, si sono individuati limiti precisi all'autonomia di detto ordinamento « attraverso la garanzia, nei confronti ed all'interno di esso, dei diritti dei lavoratori dello sport » (18), restituendo a questi ultimi tramite l'abolizione del « vincolo » una effettiva possibilità di libera contrattazione (19).

A fronte di tali felici innovazioni si rinviene però la permanenza di non marginali « zone d'ombra », per l'adozione di tecniche giuridiche, che per la loro imperfezione continuano ad alimentare dubbi, con effetti destabilizzanti dei delicati equi-

(12) In tali sensi BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 5.

(13) Per tale opinione S. GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Sport-Industria-Fisco, La riforma del diritto dello sport*, IPSOA 1982, 125.

(14) Cfr. al riguardo M. DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civili commentate* 1982, 575.

(15) Per l'assunto che « le norme speciali dedicate al lavoro sportivo siano state malamente inserite, non senza forzature, in un contesto che ne presupponeva la qualificazione come lavoro autonomo » vedi appunto DE CRISTOFARO, *loc. cit.*

(16) Sottolinea DE SILVESTRI, *op. cit.*, 256, nota 23, che l'art. 2 della legge n. 91 devolve alle singole Federazioni il potere di definire ai fini dell'applicazione della legge stessa il rapporto di professionismo sportivo; che l'art. 6 attribuisce il potere di determinare l'indennità di preparazione e di promozione dell'atleta alle stesse Federazioni, secondo parametri da esse fissati; che infine l'art. 10, comma 3, impone alle società sportive, prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, di chiedere ed ottenere l'affiliazione ad una federazione riconosciuta dal CONI.

(17) Cfr. S. LANDOLFI, *La legge 91 del 1981 e la emersione dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.* 1982, 36 ss.

(18) In tali precisi termini, D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.* 1983, I, 700.

(19) Sull'abolizione del vincolo cfr. per tutti MAZZOTTA, *op. cit.*, 305; BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 22 ss.; DURANTI, *op. cit.*, 719 ss.; E. MINERVINI, *Il trasferimento del giocatore di calcio*, in *Rass. dir. civ.* 1984, 1062 ss.; M. FERRARO, *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Riv. dir. sport.* 1987, 3 ss.

libri dello sport professionistico. Così in particolare per quanto riguarda i profili giuslavoristici persistono perplessità in ordine a punti qualificanti del rapporto atleti-società sportive, sui quali è quindi doverosa una accentuata attenzione da parte degli studiosi al fine di pervenire a soluzioni idonee a ridurre al minimo i margini di incertezza

3. *Libertà di esercizio dell'attività sportiva e professionismo sportivo.*

L'art. 1 della l. 23 marzo 1981 n. 91 statuisce testualmente che « l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero ».

La disposizione in esame appare applicativa nel mondo dello sport di valori costituzionalmente garantiti, rappresentando l'espressione di un diritto della personalità e configurandosi come efficace strumento di tutela della salute, che la Carta fondamentale salvaguarda come diritto dell'individuo ed interesse della collettività (20).

A ben vedere l'attività sportiva si manifesta pienamente libera solo allorché venga svolta come attività ricreativa e formativa, e quindi come impiego di tempo libero. Allorché invece venga spiegata a livello professionistico, la riconosciuta libertà appare congruamente ridimensionata per il monopolio di fatto instaurato dalle Federazioni nei singoli settori sportivi e per la conseguenziale carenza di adeguati spazi operativi esterni all'ordinamento sportivo (21).

Invero, il ruolo veramente incisivo ora spiegato dalle federazioni sportive, come riflesso della presa d'atto a livello legislativo dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, è dimostrato con evidenza dall'art. 2 legge n. 91. Questa disposizione, ai fini della distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, un tempo desumibile *a contrario* dall'art. 34 d.P.R. 2 agosto 1974 n. 530, ricollega ora il riconoscimento di sportivo « professionista » non solo all'esercizio dell'attività « a titolo oneroso con carattere di continuità » ma anche all'intervento « qualificatorio » delle singole federazioni. Oltre all'assunzione dell'obbligo a svolgere con carattere di continuità l'attività sportiva dietro un corrispettivo patrimoniale, ulteriore elemento necessario per la configurabilità del professionismo sportivo è dunque la « qualificazione » attribuita dall'unico soggetto a ciò legittimato: la federazione competente per il singolo sport (22). Tale metodo definitorio, che contribuisce a rafforzare l'idea dell'ordinamento sportivo come « un ordinamento sportivo a ca-

(20) Per l'assunto che l'esercizio dell'attività sportiva, in quanto qualificato come libero, venga a costituire il contenuto di un diritto fondamentale, e più specificatamente di un diritto della personalità, vedi DURANTI, *op. cit.*, 704, il quale sottolinea altresì come il principio sancito dall'art. 1 della legge n. 91 funge da limite per le eventuali intromissioni (dell'ordinamento sportivo e di quello generale), che si risolvano in ostacoli, di qualsiasi natura, allo svolgimento dell'agonismo sportivo.

Per l'affermazione che tutte le implicazioni del principio proclamato dall'art. 1 legge n. 91 del 1981 sono aspetti di un diritto fondamentale, riconducibile all'art. 2 della Costituzione, che « riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » vedi anche M. DE CRISTOFARO, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Dir. lav.* 1989, I, 97, cui *adde* per analoga opinione: MERCURI, *op. cit.*, 513; BRECCIA, FRATADOCCHI, *Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo*, in *Dir. lav.* 1989, I, 79.

(21) Per tale considerazione BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 6 s. Per l'affermazione che « la solenne proclamazione dell'art. 1 non è che un bluff » vedi MAZZOTTA, *op. cit.*, 303, la cui opinione è condivisa da A. e I. MARANI TORO, *Problematica della legge n. 91/1981*, in *Riv. dir. sport.* 1983, numero speciale, 30.

(22) Cfr. al riguardo E. PICCARDO, *Commento all'art. 14 l. 23 marzo 1981 n. 91*, in *Le nuove leggi civili commentate* 1982, 564; FRASCAROLI, *op. cit.*, 525.

rattere chiuso » (23), trova la sua *ratio* nell'esigenza di consentire alle singole federazioni di governare il discrimine tra professionismo e dilettantismo per impedire un'eccessiva dilatazione del primo e per evitare che varie forme di dilettantismo in qualche modo oneroso vedano snaturata la loro peculiare funzione con la sottoposizione a rigidi schemi normativi. Nella realtà fattuale un siffatto sistema ha però determinato l'inconveniente di sottrarre alla legge n. 91 tutti i casi di professionismo di fatto, e di assoggettare così a diversa regolamentazione rapporti di lavoro che meriterebbero viceversa un identico trattamento normativo per essere contraddistinti da analogo contenuto e per riguardare discipline con uno stesso seguito ed eguali tradizioni (24).

La dottrina prevalente ritiene che l'elencazione delle figure professionali contenuta nell'art. 2 della legge n. 91 (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici) non sia tassativa, e considera quindi la disposizione in esame norma « aperta », capace pertanto di estendersi anche ad altri tecnici, quali i maestri, gli insegnanti, gli istruttori che rivestono una posizione di spicco in talune discipline (25), e di accogliere nuove figure suggerite da possibili evoluzioni delle strutture organizzative societarie (26).

4. *Lavoro sportivo subordinato e lavoro sportivo autonomo.*

L'ambito applicativo della legge n. 91 è delineato dall'art. 3 sulla cui interpretazione si sono riscontrate in dottrina opinioni non sempre concordi.

Il primo comma della disposizione in esame statuisce che la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Il dato letterale, che fa espresso riferimento alla sola figura dell'atleta a fronte della più dettagliata indicazione dell'art. 2 (che colloca invece tra gli sportivi professionisti — come si è visto — oltre agli atleti, anche gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici), ha convinto autorevole dottrina a sostenere che il legislatore abbia introdotto una presunzione di lavoro subordinato solo per

(23) Per tale puntuale definizione dell'ordinamento sportivo cfr. G. GIUGNI, *La qualificazione di atleta professionista*, in *Riv. dir. sport.* 1986, 170.

(24) Osserva FRASCAROLI, *loc. cit.*, che con delibera del Consiglio nazionale del CONI 2 marzo 1988 n. 469, l'attività sportiva professionistica veniva esercitata esclusivamente nelle federazioni del ciclismo, golf, calcio, motociclismo e pugilato.

(25) Per tale indirizzo vedi per tutti A. e I. MARANI TORO, *op. cit.*, 32; DURANTI, *op. cit.*, 706, per il quale il legislatore ha inteso elencare esemplificativamente le figure degli operatori sportivi più frequenti e note, senza escludere l'estensione della tutela propria del professionista anche ad altre figure di tecnici eventualmente previste e prevedibili dagli ordinamenti federali, cui *adde* MAZZOTTA, *op. cit.*, 302, che individua nell'art. 2 una norma a contenuto definitorio, ed ancora D'HARMANT FRANÇOIS, *Lavoro sportivo*, cit., 2.

Contra invece, e cioè per la natura tassativa dell'indicazione BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 9.

Una considerazione a parte richiede infine la figura del *general manager* o direttore generale di un club sportivo, che non rientra nell'espressione « direttori tecnico-sportivi » di cui all'art. 2, perché in questa disposizione si fa riferimento a quei soggetti che partecipano unitamente agli allenatori alla conduzione tecnica delle squadre ed alla preparazione degli atleti. Ne consegue che il rapporto di lavoro dei *general managers* va qualificato sulla base dei principi dell'ordinamento giuridico generale (in tali sensi BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 9; C. PASQUALIN, *Intervento*, in *Nuovi aspetti negoziali nell'attività sportiva*, Atti del II Convegno di diritto sportivo organizzato con il patrocinio del C.O.N.I., in *Riv. dir. sport.* 1983, numero speciale, 83-85. Sulla collocazione del direttore generale all'interno della struttura societaria cfr. I. MILITERNI, *Sui poteri del direttore generale con particolare riguardo alle società sportive*, in *Riv. dir. sport.* 1990, 3).

(26) Cfr. al riguardo DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981 n. 91*, cit., 576; BRECCIA, FRATADOLCHI, *op. cit.*, 87.

l'atleta, e che invece per le restanti figure di lavoratori sportivi la qualificazione del rapporto in senso subordinato debba essere considerata « come l'ipotesi tipicamente ricorrente », sicché per costoro la natura della loro prestazione lavorativa « ben potrà essere accertata di volta in volta, su applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro » (27). La disposizione in esame stabilisce poi una incompatibilità tra gratuità della prestazione e contratto di lavoro subordinato, onde l'intera disciplina della legge non si applica al caso di lavoro sportivo non prestato a titolo oneroso, come accade nello sport dilettantistico (28).

Il secondo comma dell'art. 3 provvede a predeterminare i requisiti richiesti per qualificare come autonoma la prestazione dell'atleta, che vengono così individuati: a) l'attività deve svolgersi nell'ambito di una manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non deve essere contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non deve superare otto ore settimanali, oppure cinque giorni ogni mese, ovvero trenta giorni in un anno.

Si è osservato che il legislatore, nel tracciare la linea spartiacque tra i diversi rapporti lavorativi, si è affidato a criteri distintivi tipizzati secondo una scelta metodologica (di integrazione e/o sostituzione dell'art. 2094 c.c.) apprezzabile e meritevole di essere incoraggiata *de iure condendo* sul versante degli ordinari rapporti di lavoro per gli indubbi vantaggi che essa comporta in termini di certezza del diritto (29).

Le critiche da muoversi al dato normativo sono però state numerose e non hanno mancato di evidenziare l'eterogeneità e lo scarso coordinamento tra i diversi requisiti tipizzati (30).

(27) Così M. PERSIANI, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, *Commento all'art. 3*, in *Le nuove leggi civili commentate* 1982, 568; MERCURI, *op. cit.*, 514.

Contra invece, e cioè per una delimitazione non restrittiva del campo d'azione della legge n. 91, vedi DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 577-579, il quale dopo avere premesso che non assume rilevanza ai fini della determinazione dell'ambito applicativo della normativa speciale la circostanza che alcune disposizioni della legge n. 91 facciano riferimento soltanto agli « atleti » dal momento che soltanto questi possono essere i destinatari di tali disposizioni, ha poi osservato che la ragione della specialità del rapporto di lavoro sportivo e quindi della sua differenziata disciplina va ravvisata « non tanto nella natura dell'attività oggetto dell'obbligazione, e nemmeno nel peculiare atteggiarsi della subordinazione, che soltanto per l'atleta può essere inteso come derogatorio rispetto all'art. 2094 c.c., ma piuttosto nella sua connessione con le peculiari esigenze dell'organizzazione in cui viene inserito, entrandone a farne parte come elemento costitutivo » (p. 579).

(28) In questi termini vedi ancora PERSIANI, *op. cit.*, il quale sottolinea come la norma in commento ribadisca ed estenda, nella materia da essa regolata, quella presunzione di onerosità già desumibile dal principio costituzionale dell'art. 36.

(29) Così BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 11, e nota 25. Per P. ICHINO, *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento (art. 2094-2095)*, in *Il codice civile, Commentario* diretto da P. SCHLESINGER, Milano 1992, 102-104, tra il concetto di subordinazione recepito dalla legge n. 91 del 1981 e quello definito dall'art. 2094 c.c. non corre « una differenza quantitativa (maggiore o minore intensità di vincoli o controlli) bensì una differenza qualitativa », per assumere nel lavoro sportivo l'implicazione della persona dell'atleta un rilievo causale predominante rispetto all'inserimento materiale nell'azienda ed all'eterodirezione. Ritiene inoltre l'Autore che la regola dettata dalla legge n. 91 del 1981 non sia limitata alla materia del lavoro sportivo ma può considerarsi espressione di un criterio di qualificazione di più ampia portata, applicabile in tutti i casi (quali quelli degli attori teatrali o cinematografici, dei presentatori, delle spogliarelliste, dei comici di cabaret, degli indossatori ed indossatrici, ecc.) in cui la prestazione lavorativa consista principalmente nell'esibizione della persona davanti al pubblico, ed in cui risulta invece sensibilmente ridotto il rilievo causale dell'inserimento (o non inserimento) continuativo nell'azienda del creditore (p. 108-109).

(30) Cfr. al riguardo ROTUNDI, *op. cit.* (parte prima), 387.

In verità un autorevole indirizzo dottrinario ha cercato di individuare un elemento di collegamento nel dato comune dell'assenza di continuità nelle prestazioni sportive, ma in contrario è stato correttamente obiettato come non sia consentito in questa ottica accostare le ipotesi *sub a)* e *b)* a quella *sub c)*, dove si riscontra una continuità, seppure imperfetta (31).

Sotto un diverso versante è stato poi sostenuto che le ipotesi di cui al comma 2 della disposizione in esame non sono ipotesi di vero e proprio lavoro sportivo autonomo ma ipotesi di lavoro sportivo subordinato che, per valutazione di opportunità e di esigenze specifiche del settore sportivo, sono state però sottratte all'applicazione della relativa disciplina. E, come corollario di tale premessa, è stato anche aggiunto che non è preclusa l'indagine di altre fattispecie di vero e proprio lavoro autonomo, da accettare secondo i criteri del diritto comune del lavoro (art. 2094 e 2222 c.c.) (32). Opinione quest'ultima non accolta da chi invece, individua nel significato tecnico del termine « requisito », adoperato dal legislatore, una funzione di giuridica esclusiva identificazione delle fattispecie di lavoro autonomo (33).

Comunque appare certo, dato l'inequivocabile tenore letterale, che il ricorrere di uno soltanto dei suddetti requisiti determina la natura autonoma del contratto di lavoro.

Passando alla valutazione dei singoli criteri di cui al comma 2 della disposizione in esame, va osservato che il requisito specificato nella lettera *a)* rientra nella logica di esclusione del lavoro subordinato, così come configurato nell'art. 2094 c.c., perché — riferendosi alla collaborazione che si concretizza nell'espletamento dell'attività sportiva in una o più manifestazioni tra loro collegate in un breve lasso di tempo — evoca il concetto dell'*opus*, dell'obbligazione di risultato (34). Per quanto riguarda poi la nozione di « manifestazione » essa deve, a nostro avviso, identificarsi con la singola competizione, sicché il rapporto può qualificarsi come autonomo se l'attività agonistica venga prestata per un singolo episodio sportivo, o anche per più gare, collegate funzionalmente tra loro (per essere i risultati valutati, non in via autonoma per ogni singola gara, ma in relazione a tutte le gare svolte) purché si sviluppino in un breve arco temporale (è il caso non certo degli annuali campionati ma, ad esempio, di quei brevi tornei che si svolgono in periodi festivi e tra poche squadre) (35).

In relazione al requisito di cui all'art. *b)* va invece sottolineato come esso vada letto unitamente all'art. 4, comma 1, legge n. 91, in base al quale nella stipulazione del contratto in forma scritta tra società e professionista sportivo, deve essere prevista « la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici », tra le quali non può non includersi anche l'obbligo di frequentare gli allenamenti e

(31) In tali sensi A. PECORA, *I rapporti di lavoro nello sport*, Roma 1987, 8.

(32) Per tale opinione vedi PERSIANI, *op. cit.*, 569.

(33) Al riguardo vedi DURANTI, *op. cit.*, 711.

(34) Così testualmente BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 12, per i quali deve escludersi dallo schema del rapporto di lavoro subordinato anche il requisito di cui alla lettera *b)*, perché detto requisito, agganciandosi all'inesistenza dell'obbligo contrattuale di frequentare le sedute di preparazione e di allenamento, richiama la nozione della subordinazione tecnica, della diligenza preparatoria.

(35) Per PERSIANI, *op. cit.*, 570, deve riconoscersi al criterio cronologico una funzione sussidiaria, a partire dalla quale sia possibile configurare il complesso di episodi sportivi come unica manifestazione in tutti i casi in cui essi si svolgano in un tempo breve ed ancorché possano sussistere dubbi sull'esistenza o no di un collegamento funzionale tra gli episodi stessi.

Sostanzialmente negli stessi sensi ICHINO, *op. cit.*, 101.

di osservarvi le indicazioni fornite dai tecnici per il raggiungimento di positivi risultati. Ne consegue che la nascita della *locatio operarum* viene fatta dipendere da un dato formale (cioè dalla presenza di una clausola scritta) invece che ricollegarsi ai tradizionali elementi caratterizzanti la subordinazione. Una tale scelta normativa, che trova la sua *ratio* nell'enorme rilievo che nell'attuale professionismo sportivo è venuta ad assumere l'attività preparatoria, consistente in un duro e continuo impegno lavorativo, indubbiamente si presta a possibili elusioni potendo suggerire percorsi praticabili per negare i diritti attribuiti al lavoratore sportivo subordinato. Una siffatta constatazione non può però valere per interpretazioni correttive che non tengano nel dovuto conto il chiaro dato normativo e che trascurino per di più di considerare il valore che alla forma degli atti ha assegnato la legge n. 91 nella parte regolante i rapporti lavorativi tra società e sportivi. Per tali ragioni non sembrano legittime quelle opzioni ermeneutiche che finiscono per togliere alla disposizione in esame una propria autonoma portata, finendo per sostenere — con una conclusione diretta a far coincidere l'ipotesi della lettera a) con quella della lettera c) — che « sia o no previsto l'obbligo di preparazione o l'allenamento, l'atleta è da considerarsi lavoratore sportivo subordinato esclusivamente quando non svolga la sua attività nel solo ambito di manifestazioni sportive tra loro collegate » (36). Per quanto riguarda infine il criterio di cui alla lettera c), è stato evidenziato che esso dà luogo ad un processo di detipizzazione della subordinazione canonizzata nella norma civilistica (art. 2094 c.c.) in quanto con una deviazione dall'ottica tradizionale — secondo la quale l'occasionalità e la transitorietà della prestazione non escludono la natura subordinata della medesima — è stata attribuita alla limitata durata temporale della prestazione valore decisivo per escludere il carattere subordinato del rapporto di lavoro sportivo (37).

In relazione infine ai limiti quantitativi previsti affinché la prestazione lavorativa rimanga nell'ambito del lavoro autonomo, va condivisa l'opinione che — sul presupposto della funzione della disposizione in esame diretta non a realizzare la tutela del lavoro sportivo ma ad individuare una soglia temporale a fini della qualificazione del rapporto — ritiene valutabili unicamente quelle ore in cui ha luogo l'effettiva partecipazione alla manifestazione sportiva (senza computare quindi come inizio della prestazione l'ingresso nel luogo ove si svolge la manifestazione sportiva e come termine l'uscita da detto luogo); considera il giorno equivalente ad otto ore sulla base di una valutazione di legge avente carattere generale (art. 1 l. 17 aprile 1925 n. 473); reputa non inutile la previsione di un limite riferito ad anno perché tale limite « avrà rilevanza in tutti quei casi in cui non si hanno né prestazioni saltuarie o occasionali — come quelle previste alla lettera a) del comma 2 della disposizione in esame — né prestazioni continuative che si svolgano per tutte le settimane o per tutti i mesi » (38).

Va infine precisato come l'art. 3 in esame, nella parte in cui statuisce che il contratto di lavoro subordinato venga « regolato dalle norme contenute nella pre-

(36) Cfr. in tali sensi PERSIANI, *op. cit.*, 573 cui *adde* per la stessa opinione MERCURI, *op. cit.*, 514. In giurisprudenza per una soluzione che guarda per la definizione del rapporto non alla stipula di una apposita clausola sugli allenamenti ma al complesso delle relazioni negoziali tra società e sportivo, vedi Pret. Treviso 30 ottobre 1991, *Riv. dir. sport.* 1991, 360.

(37) Cfr. in tali esatti sensi BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 13.

(38) Per tale opinione cfr. PERSIANI, *op. cit.*, 571-572.

Per ICHINO, *op. cit.*, 101-102, deve ritenersi sussistere un rapporto di lavoro autonomo allorché l'estensione lavorativa non superi la soglia minima settimanale, quella mensile e quella annuale indicata dall'art. 3, lett. c), della legge n. 91.

sente legge », non legittimi affatto la conclusione dell'inapplicabilità al lavoro sportivo di ogni norma non ricompresa nella legge n. 91 (39), perché la specialità del rapporto di lavoro sportivo non può impedire l'applicazione di quelle norme ordinarie che risultino compatibili con l'ordinamento sportivo, sicché tutto finisce per ridursi ad una doverosa opera di coordinamento delle fonti normative statali con quelle sportive (40).

5. *Norme applicabili al lavoro subordinato sportivo.*

Gli elementi caratteristici del contratto di lavoro sportivo subordinato vengono ad essere delineati dall'art. 4 della legge n. 91, che detta una articolata disciplina, in più punti divergente da quella del comune rapporto di lavoro subordinato, muovendo dalla premessa che la prestazione degli sportivi professionisti presenta natura e caratteristiche proprie, che la differenziano nettamente da ogni altra restante attività umana.

Il primo comma della disposizione in esame nel prevedere la costituzione del rapporto di lavoro sportivo « mediante assunzione diretta », non solo esclude l'applicabilità delle norme sul collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949 n. 264 e delle disposizioni contenute negli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ma vieta anche ogni forma di mediazione nella conclusione del contratto lavorativo per impedire il diffondersi di odiose forme di speculazione nel momento in cui l'atleta versi nella necessità di trovare una occupazione (41).

L'esigenza di garantire una effettiva tutela degli interessi degli atleti e di evitare odiose forme di sfruttamento potrebbe suggerire la creazione — per iniziativa delle rappresentanze delle categorie interessate — di agenzie di collocamento, i cui servizi potrebbero porsi a disposizione di quanti ne volessero liberamente usufruire (42). Pur restando ferma la libertà di ciascun atleta di trattare personalmente la conclusione del contratto di lavoro o di autorizzare un proprio rappresentante alla stipula di detto contratto, si perverrebbe così all'utile risultato di apprestare una valida alternativa al monopolio di fatto acquisito dai procuratori nel trasferimento degli atleti, causa non ultima di un aumento dei costi che in alcune discipline ha raggiunto dimensioni non più sopportabili (43).

(39) Conclusione invece seguita da GRASSELLI, *op. cit.*, 125.

(40) Per tale opinione cfr. per tutti DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 592; BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 13; DE SILVESTRI, *op. cit.*, 262, nota 67.

(41) Così BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 14. Lasciano invece irrisolta la questione della liceità o meno della intermediazione DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, cit., 713; D'HARMANT FRANÇOIS, *Lavoro sportivo*, cit., 3.

(42) Cfr. al riguardo BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *loc. cit.*, che ricordano come proprio all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 91 sia stato stipulato un accordo — tra A.I.C., Federazione nazionale e Leghe — in base al quale l'associazione calciatori, in regime di svincolo, avrebbe dovuto creare una agenzia di collocamento senza diritto di esclusiva. Questa iniziativa, a quanto risulta, non ha avuto nessun seguito con la conseguenza che proprio nel settore calcistico si assiste ad una progressiva crescita del potere dei procuratori, che in alcuni casi (allorquando vi siano procuratori che gestiscono la posizione della totalità o di molti degli atleti di una stessa squadra) può arrivare a condizionare la politica gestionale, e sinanche la sorte, dello stesso sodalizio sportivo.

(43) In occasione dell'acquisto da parte del Milan del calciatore Lentini e della somma, rimasta misteriosa (!) ma sicuramente elevatissima, sborsata dalla società, *L'Osservatore Romano* del 1 luglio 1992 ha osservato: « È venuto il momento di riflettere sulle storture del mondo del pallone. Una volta i campionati erano vinti dalle squadre più forti sul campo. Oggi vincono le compagini che sono più forti economicamente. Fino a qualche tempo fa c'erano le società calcistiche che gestivano questo settore, oggi ci sono le società finanziarie. Il calcio, a certi livelli, non è più considerato uno sport ma è inteso alla stessa stregua di qualsiasi settore imprenditoriale ».

Per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva a livello oneroso, il legislatore ha imposto, come avviene in numerosi settori del diritto del lavoro (44), l'atto scritto *ad substantiam*, in mancanza del quale il contratto stipulato tra lo sportivo e la società destinataria delle sue prestazioni deve ritenersi nullo, anche se vertendosi in una ipotesi di contrarietà ad una norma imperativa la suddetta nullità — ai sensi dell'art. 2126 c.c. — non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto di fatto esecuzione (45).

Qui però la forma scritta, oltre che a tutela del lavoratore, viene richiesta per soddisfare esigenze peculiari dell'ordinamento sportivo, per agevolare cioè il controllo delle federazioni sull'operato delle singole società e per garantire altresì maggiore certezza e celerità nella risoluzione di possibili controversie tra atleti e sodalizi sportivi, con effetti sicuramente positivi sull'andamento dell'attività agonistica, cadenzata nella maggior parte dei casi su impegni ripetuti e ravvicinati nel tempo.

Il contratto di ogni atleta professionista deve poi essere stipulato sulla base di quello tipo predisposto conformemente all'accordo stipulato ogni tre anni fra la federazione sportiva ed i rappresentanti delle categorie interessate. In linea con il principio generale stabilito dall'art. 2077, comma 2, cod. civ., ed al fine di evitare che una delle parti, in particolare quella più debole, possa essere indotta a sottoscrivere nel contratto individuale clausole peggiorative rispetto a quelle del contratto tipo, si è statuito che quest'ultime sostituiscano *ope legis* quelle difformi (46). Nel silenzio della legge deve ritenersi consentita invece la possibilità di introdurre a favore dello sportivo deroghe migliorative rispetto al contratto tipo (47).

In un siffatto sistema normativo, incentrato sulla forza espansiva dell'accordo tra federazioni e rappresentanze delle diverse categorie (48), deve ravvisarsi un

(44) È opportuno a tale riguardo ricordare, ad esempio, come la forma scritta *ad substantiam* sia richiesta anche nel patto di prova, nel contratto a termine, nel rapporto a tempo parziale (*part-time*).

(45) In giurisprudenza ha ritenuto applicabile l'art. 2126 c.c. ad un rapporto di lavoro sportivo subordinato, scaturente da un accordo verbale tra un allenatore di pattinaggio artistico ed un club sportivo: Pret. Busto Arsizio 12 dicembre 1984, in questa *Rivista* 1985, 2085, con nota di ZOLI, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, cit., che poi sulla base della suddetta disposizione ha riconosciuto all'allenatore i ratei di ferie non goduti, l'indennità di anzianità, una retribuzione adeguata ex art. 36 cost., mentre ha negato al lavoratore l'indennità di mancato preavviso e la regolarizzazione della posizione previdenziale.

Sempre per l'operatività dell'art. 2126 c.c. al lavoro sportivo vedi in dottrina DURANTI, *op. cit.*, 713; BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 15; MAZZOTTA, *op. cit.*, 304. *Contra* invece C.M. DALMASSO, *Il contratto di lavoro professionistico sportivo e la legge 91/81*, in *Giur. merito* 1982, IV, 228, per il quale la mancanza della forma scritta rende applicabile al rapporto di lavoro sportivo l'intera normativa comune.

Più in generale sulle specifiche conseguenze dell'esecuzione del rapporto, e cioè sulle spettanze del lavoratore pur in presenza di un contratto nullo, vedi V.A. Poso, *Sulla prestazione di fatto contra legem* (nota a Cass. 26 gennaio 1984 n. 618), in questa *Rivista* 1984, I, 3100).

(46) Cfr. sul punto DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 589, il quale dopo avere premesso come l'art. 4, comma 3, della legge n. 91 non sia altro che una versione aggiornata e moderna dell'art. 2077 c.c., mostra di ritenere che si sia finito per dare ragione alla giurisprudenza, favorevole, nonostante l'avversione della dottrina, ad applicare il citato art. 2077 anche ai contratti collettivi di diritto comune. Ritengono che nella materia in esame si sia tenuto presente lo schema proprio della norma codicistica tra gli altri anche MERCURI, *op. cit.*, 515; A. D'HARMANT FRANÇOIS, *loc. ult. cit.*

(47) Osservano BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 18, come la tendenziale connessione delle clausole migliorative con particolari qualità professionali e personali del lavoratore riceva una giustificata esaltazione nell'ambito del mondo sportivo, laddove il trattamento di miglior favore spesso riflette la posizione di prestigio acquisita dagli atleti a costo di ripetuti sacrifici.

(48) Per l'assunto secondo cui l'espressione « categorie interessate », con l'uso al plurale dell'articolo determinativo, sta ad indicare la mancanza di limiti soggettivi all'estensione della libertà di organizzazione sindacale vedi DE CRISTOFORO, *op. cit.*, 585, che precisa come ciascuna delle figure contem-

sicuro ed esplicito riconoscimento dell'associazionismo sindacale nel mondo dello sport, la cui azione è destinata ad estendersi con sempre maggiore intensità al di là del piano negoziale sino ad approdare, in un futuro più o meno prossimo, a forme sempre più incisive di coinvolgimento nell'intero assetto organizzativo dell'attività sportiva (49).

Una messa a fuoco dell'attuale regolamentazione importa però il sorgere di qualche dubbio sul versante della legittimità in relazione al comma 4 dell'art. 39 cost. in quanto l'imposizione a ciascun sportivo professionistico del rispetto dell'accordo collettivo — mediante la sottoscrizione di un contratto ricalcante quello (tipo) predisposto in conformità all'accordo stesso — introduce di fatto una forma di contrattazione sindacale con efficacia *erga omnes* attraverso una procedura diversa da quella voluta in modo cogente dalla norma costituzionale. Per di più la vigente disciplina, per l'assenza di un pluralismo sindacale nel mondo dello sport, riduce gli spazi di effettiva libertà dell'atleta, cui la mancata adesione all'organizzazione categoriale pone la sola alternativa di avallare politiche sindacali non affatto condivise o di rinunciare di fatto a svolgere l'attività agonistica a livello professionistico, attesa l'impossibilità di collocare utilmente le proprie prestazioni al di fuori dell'ordinamento sportivo (50).

Il contratto individuale deve essere obbligatoriamente depositato, a cura della società, presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione. Il controllo esercitato dall'organismo sportivo deve riguardare non soltanto ragioni di legittimità del contratto (es.: di clausole difformi dal contratto tipo o dalle regole federali) ma anche ragioni di merito, confortando tale conclusione sia il significato e la portata normalmente attribuiti all'istituto dell'« approvazione » (51), sia la considerazione che l'esame dei singoli contratti non può prescindere da una valutazione sulle reali possibilità della società di fare fede agli impegni assunti, in linea con il generale obbligo delle federazioni di vigilare su tutte quelle condotte societarie che importano « esposizioni finanziarie » o che concretizzano « atti di straordinaria amministrazione » (art. 12, comma 2, legge n. 91) (52).

plate dall'art. 2, senza esclusione di quelle eventualmente da aggiungere in futuro, con integrazione interpretativa dell'attuale elenco, sia quindi da ricondurre alla previsione dell'art. 4, comma 1.

(49) Per analoghe considerazioni cfr. ancora DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 581, il quale prevede l'impulso alla formula della « intesa », da promuovere ben oltre l'orizzonte dell'art. 8, dove è espressamente contemplata, ed infine, sia pure in una più lontana prospettiva, forme di consultazioni, con poteri di controllo, anche solo indiretto, sulla stessa gestione delle società sportive.

(50) Per tali considerazioni, cfr. BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 16, che aggiungono altresì come analoghi dubbi si presentino sul versante delle società sportive — costrette ad affiliarsi alla federazione, pena l'esclusione dall'ordinamento sportivo, ed a subire l'accordo stipulato dall'ente federale — con ulteriore accentuazione derivante dal monopolio contrattuale, instaurato dalla federazione e dalla conseguente preclusione a costituire nei fatti una pluralità di sindacati.

(51) Per la definizione da parte degli amministratori dell'approvazione come « controllo formale di opportunità degli atti » vedi per tutti M.S. GIANNINI, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Milano 1981, 50 cui *adde* per l'inclusione dell'approvazione tra i controlli preventivi di merito A.M. SANDULLI, *Diritto amministrativo*, I, Napoli 1982, 555.

(52) Parla di pesante e penetrante limitazione a cui va incontro l'autonomia delle parti contraenti DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 595, che riscontra la giustificazione di tale limitazione nella natura pubblicistica della federazione in quanto organo del CONI e nella sua attitudine a svolgere in via preventiva, da un lato, un'opera di verifica e di raccordo tra il contratto individuale e il sistema normativo, anche nella sua componente di origine federale, nel cui contesto è destinato ad essere inserito il rapporto che ne scaturisce, dall'altro, un'opera propulsiva di adeguamento tendenzialmente generalizzato ai fondamentali principi dell'ordinamento sportivo, in un processo di condizionamento più o meno semplice o articolato, imperniato su un criterio di confronto dialettico in vista del rilascio dell'approvazione. Precisa altresì l'autore che l'approvazione si configura come *condicio iuris* con effetto sospensivo, la cui man-

La disciplina normativa individua altresì un contenuto obbligatorio ed uno facoltativo del contratto individuale di lavoro tra sportivo e società.

Nel suddetto contratto deve essere prevista infatti una clausola contenente l'obbligo dello sportivo di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici (art. 4, comma 4, legge n. 91).

Destinatari di questo obbligo sono gli atleti, cui è devoluto il compito di perseguire gli scopi agonistici, e non invece i direttori tecnico-sportivi, che impartiscono per conto della società « istruzioni tecniche » e « prescrizioni », né gli « allenatori » ed « i preparatori atletici », che sono incaricati di elaborare, in collaborazione tra loro, tali prescrizioni ed istruzioni, sempre in armonia con le scelte programmatiche e le direttive generali impartite dagli organi societari (53).

Si è detto che l'innovazione legislativa acquista sotto il profilo della sua incidenza nella struttura del rapporto lavorativo una valenza insospettata perché finisce per assumere efficacia vincolante per una sola delle parti, con una espansione del suo stato di soggezione verso l'altra. In contrario va però osservato come tale norma si limiti unicamente a dare atto del primo e più significativo obbligo dell'atleta, le cui prestazioni richiedono una adeguata preparazione tecnica per pervenire ad accettabili risultati agonistici. Alla « soggezione » dell'atleta fa speculare riscontro l'impegno della società a curarne l'efficienza psico-fisica, apprestando attrezzature idonee alla preparazione, ed a consentire conseguentemente la partecipazione agli allenamenti ed alle sedute di preparazione alle competizioni. A ben vedere, dunque, il carattere qualificante della disposizione in esame consiste nel rendere materia contrattuale i vincoli imposti a ciascuno dei soggetti del rapporto sportivo, la cui inosservanza legittima l'azione di risoluzione per inadempimento e di risarcimento danni (54).

Il contratto individuale può invece prevedere una clausola compromissoria con la quale le controversie insorte per la sua attuazione vengono deferite a collegi arbitrali. La stessa clausola deve contenere la nomina degli arbitri oppure, in mancanza, deve stabilirne il numero ed il modo di nominarli (art. 4, comma 5, legge n. 91). L'esigenza di agevolare la devoluzione delle controversie a collegi arbitrali, organi di giustizia sportiva, in ragione della specificità delle suddette controversie, viene comunque assicurata, pur in assenza di una espressa previsione della clausola compromissoria, dai regolamenti federali, nei quali di regola viene imposto alle società ed ai tesserati di adire, per le controversie connesse con l'attività sportiva, gli organi a ciò preposti e nei quali viene anche sanzionata severamente l'inosservanza di un siffatto obbligo con l'espulsione dalla comunità sportiva.

Pur essendo stato da più parti sostenuto che nel caso in esame si verta in una ipotesi di arbitrato rituale (55), l'espressione contenuta nell'art. 4 della legge 11

canza non è priva di rilevanza, dovendo l'art. 2126 c.c. applicarsi per analogia anche in una ipotesi di mera inefficacia.

(53) Cfr. ancora in questi esatti termini, DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 597.

(54) Cfr. al riguardo la decisione del Consiglio di disciplina e conciliazione della F.I.G.C. del 23 settembre 1988, *Foro it.* 1989, I, 592, che — intervenendo nella controversia sorta tra il calciatore Ferrario e la società sportiva calcio Napoli — ha statuito che la esclusione del giocatore dalla preparazione precampionato e dai successivi allenamenti, attuata direttamente senza valide ragioni da una società calcistica, integra gli estremi del grave inadempimento e consente la risoluzione del contratto e la condanna della società stessa al risarcimento dei danni, alla stregua del disposto degli art. 10, comma 2, e 16, comma 2, dell'accordo collettivo tra A.I.C. e F.I.G.C.

(55) Per tale opinione cfr. per tutti ROTUNDI, *op. cit.*, 35, per il quale la tesi dell'arbitrato rituale si fa preferire soprattutto in virtù del ruolo attribuito all'ordinamento sportivo dalla stessa legge 91/81; infatti — aggiunge l'autore — l'arbitrato rituale sembra meglio garantire quella « neutralità » dell'ordi-

agosto 1973 n. 533 (l'arbitrato rituale è ammesso « solo se sia previsto nei contratti ed accordi collettivi di lavoro ») fornisce un criterio ermeneutico idoneo ad escludere il carattere rituale degli arbitrati cui fanno riferimento « leggi speciali », ed a fare quindi concludere per la natura irrituale dell'arbitrato *de quo* (56).

Il comma successivo a quello relativo alla clausola compromissoria esclude la possibilità che siano pattuite clausole di non concorrenza (o limitative della libertà professionale dello sportivo) « per il periodo successivo alla risoluzione del contratto » ed impedisce che detto contratto, durante il suo svolgimento, sia integrato da tali pattuizioni. Il divieto trova la sua logica nel raccordo con le statuizioni degli articoli 6 e 16 della stessa legge n. 91, con i quali è stato abolito il c.d. « vincolo sportivo ». Ed invero l'ammissione dei patti di non concorrenza, pur nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 2125 c.c., avrebbe potuto reintrodurre forme di limitazione della libertà contrattuale dell'atleta che il legislatore ha inteso invece abolire (57). Nel corso del rapporto lo sportivo è tenuto invece, in ragione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 cod., a spiegare la propria attività unicamente a favore della società dalla quale dipende, ad esclusione però degli impegni della squadra nazionale, che lungi dal provocare danno al club di appartenenza ne aumentano invece il prestigio e la notorietà (58).

Diversità di opinioni si sono manifestate a proposito del diritto dello sportivo professionista all'indennità di anzianità (oggi trattamento di fine rapporto, regolato dalla l. 29 maggio 1982 n. 297). La legge n. 91 dispone che « le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'art. 2123 c.c. ». Orbene, sulla base del dato normativo ci si chiede in dottrina se allo sportivo spetti il normale T.F.R., liquidabile alla fine del contratto lavorativo, o se invece gli competeva una indennità unica di fine-carriera.

Un primo indirizzo sostiene che nel lavoro sportivo l'indennità di anzianità degrada ad indennità di fine carriera, che può essere riscossa solo in presenza di un apposito fondo operante nell'ambito della federazione (59). Altro orientamento, maggiormente seguito, perviene ad una diversa conclusione. Lo sportivo infatti, per tale orientamento, nel caso di costituzione del fondo avrà diritto di percepire l'indennità dal fondo stesso al termine della carriera (60). In assenza del fondo invece, alla scadenza di ogni singolo rapporto lavorativo potrà rivolgere la sua pretesa alla società cui è appartenuto, riconoscendo l'art. 9 della l. 14 luglio 1966 n. 604

namento sportivo rispetto a quello statale. Per lo stesso indirizzo cfr. R. BONAVITACOLA, *Manuale di diritto sportivo*, ed. Maros 1986, 31.

(56) In tali sensi, BIANCHI D'URSO, *op. cit.*, 18, cui *adde*, MERCURI, *op. cit.*, 516.

(57) In tali sensi ROTUNDI, *op. cit.*, 35-36, nonché BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 20, i quali a conferma dell'incompatibilità dell'art. 2125 c.c. ricordano anche come la soppressione di qualsiasi fine lucrativo delle società sportive (art. 10, comma 2, legge n. 91) esautorino la *ratio* ispiratrice della norma civilistica.

(58) Cfr. sul punto A. D'HARMANT FRANÇOIS, *Il lavoro sportivo*, cit., 3.

(59) Per tale opinione vedi S. GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. lav.* 1982, I, 27.

(60) Per quanto riguarda il gioco del calcio si è proceduto alla costituzione del « Fondo accantonamenti per l'indennità di fine carriera dei calciatori e degli allenatori », alimentato dalle quote versate nella misura stabilita dall'accordo intervenuto con le Associazioni di categoria (art. 46, comma 2, norme organizzative interne della F.I.G.C.). È auspicabile che tale esempio sia seguito anche dalle federazioni negli altri sports, essendo sicuramente più pressante l'esigenza di tutela degli atleti che svolgono la loro professione in discipline con minori mezzi di quelli di cui dispongono le società calcistiche.

l'indennità di anzianità in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro e non essendo detta disposizione inclusa tra quelle della stessa legge n. 604 che il penultimo comma dell'art. 4 legge n. 91 dichiara inapplicabile al rapporto di lavoro sportivo (61).

6. *L'elencazione legislativa delle norme non applicabili al lavoro subordinato sportivo.*

La particolare natura del rapporto di lavoro sportivo trova un puntuale riscontro nel comma 8 dell'art. 4, che enumera le disposizioni non applicabili al rapporto di lavoro sportivo (art. 4, 5, 13, 18, 33, 34 della l. 20 maggio 1970 n. 300; art. 1, 2, 3, 6, 8 della l. 15 luglio 1966 n. 604; norme della l. 18 aprile 1962 n. 230).

L'elenco, ritenuto dalla dottrina non tassativo perché ampiamente integrabile a seguito di un giudizio, non sempre agevole, di inadattabilità della normativa comune ai rapporti di lavoro sportivo (62), costituisce il punto di partenza dell'indagine diretta ad individuare in maniera esaustiva la disciplina del lavoro sportivo.

Procedendo in tale direzione è opportuno evidenziare le ragioni che hanno indotto il legislatore a dichiarare inapplicabili alcune disposizioni dello statuto dei lavoratori. Ragioni ravvisabili per quanto riguarda: a) l'art. 4, non solo nella vasta pubblicità a cui sono soggetti gli eventi sportivi (pure nella fase preparatoria) e nella totale assenza della riservatezza, tipica invece dei normali rapporti lavorativi (63), ma anche nelle particolari condizioni di svolgimento dell'attività agonistica e nella mancanza di quelle esigenze (organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro) che, seppure a particolari condizioni, giustificano l'installazione degli impianti audiovisivi; b) l'art. 5, nella assenza di potenziali contrasti tra produttività aziendale e tutela della salute del lavoratore, per l'interesse della società a salvaguardare la integrità psico-fisica dei suoi atleti attraverso accertamenti scrupolosi e periodici e per quello dello sportivo di essere presente nelle migliori condizioni alle gare, alla cui partecipazione sono legati, nella generalità dei casi, vantaggi e prospettive di maggiori profitti (64); c) l'art. 13, nell'impossibilità di configurare nell'attività sportiva un concetto di « mansioni », di « categorie » e di « carriera » in termini in qualche misura assimilabili a quelli del normale rapporto lavorativo (65).

L'espressa enunciazione dell'inapplicabilità degli art. 33 e 34 dello statuto costituisce poi esplicitazione e completamento della disciplina, dettata dal comma 1 dell'art. 4 della legge n. 91, sulla costituzione « mediante assunzione diretta » del rapporto lavorativo (66).

(61) Per tale opinione, cfr. BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 20; D'HARMANT FRANÇOIS, *loc. ult. cit.*; BONAVIDACOLA, *op. cit.*, 3.

In giurisprudenza, per la tesi (formulata però prima dell'entrata in vigore della legge n. 91 del 1981) dell'incompatibilità dell'indennità di anzianità con la natura speciale del rapporto di lavoro calcistico, vedi Pret. Napoli 1980, *Foro it.* 1980, 1201.

(62) Per la non tassatività dell'elencazione cfr. per tutti GRASSELLI, *op. cit.*, 38; BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 21; MERCURI, *op. cit.*, 516.

(63) In tali sensi ROTUNDI, *op. cit.*, 37.

(64) Per siffatte considerazioni, cfr. BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *loc. cit.*; ROTUNDI, *loc. cit.*

(65) Cfr. ancora ROTUNDI, *loc. cit.*, cui *adde* BONAVIDACOLA, *op. cit.*, 37, il quale riferendosi all'art. 13 nella parte in cui regola il trasferimento aggiunge anche che tale trasferimento da una unità produttiva ad un'altra della stessa società è ammesso, ma non sembra si possa verificare.

(66) Intravede nella esplicitazione dell'inapplicabilità degli art. 33 (collocamento) e 34 (richiesta nominativa di manodopera) dello statuto ai contratti di cui all'art. 4 legge n. 91 del 1981 l'intento legislativo di volere ribadire ancora una volta la assoluta insensibilità dei rapporti di lavoro sportivo alle norme statali sul collocamento: ROTUNDI, *loc. cit.*

Al fine di avere una visione completa sulle modalità di interruzione del rapporto lavorativo sportivo, l'esclusione dell'art. 18 dello statuto va raccordata con la dichiarata inapplicabilità degli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 8 della legge n. 604 del 1966, sì da concludere che la legge n. 91 ha ripristinato il principio della libera recedibilità dal contratto di lavoro a tempo indeterminato (67). Ne consegue, attraverso l'estensibilità al contratto di lavoro in questione degli art. 2118 e 2119 cod. civ. (68), l'apprestamento di un sistema normativo idoneo a garantire una maggiore mobilità degli atleti e la loro libertà contrattuale, e capace per tale via di contribuire a migliorare il livello qualitativo delle competizioni e dello spettacolo sportivo (69).

Condivisibile si appalesa infine la *ratio* sottesa all'inapplicabilità dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali, essendo agevole comprendere come rendere obbligatoria la complessa procedura fissata dallo statuto dei lavoratori avrebbe portato ad un prolungamento dei tempi della giustizia sportiva, incompatibile con il regolare andamento delle stesse competizioni sportive e dei correlativi tornei (70). In ragione del chiaro dato normativo, e della considerazione che ragioni di speditezza appaiono invocabili solo in presenza delle sanzioni c.d. « tecniche » (per illecito sportivo), è opinione comune che le sanzioni inflitte (per illecito contrattuale) dalle società sportive ricadano nell'ambito applicativo dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori (71).

Il dato normativo fornisce una utile indicazione per fare ritenere applicabili alla materia in esame le restanti disposizioni dello statuto, allorché non si ravvisi alcuna ragione di incompatibilità con l'ordinamento sportivo. Così, per quanto riguarda il titolo I possono estendersi al rapporto di lavoro sportivo, non soltanto l'art. 1 (72), ma anche l'art. 8 (che del principio della libertà di opinione costituisce

(67) In tali sensi MAZZOTTA, *op. cit.*, 305, cui *adde* DURANTI, *op. cit.*, 717, il quale però a livello più generale osserva che l'esclusione dal contratto di lavoro sportivo subordinato di alcune norme della l. 20 maggio 1970 n. 300 e della l. 15 luglio 1966 n. 604 appare propriamente dettata dalla considerazione delle peculiarità della prestazione dell'atleta, e pertanto tali norme dovrebbero tuttora considerarsi applicabili ai contratti di lavoro stipulati dai tecnici.

(68) Cfr. per tutti, per l'applicabilità al lavoro sportivo degli art. 2118 e 2119 c.c., BONAVITACOLA, *op. cit.*, 38; DURANTI, *op. cit.*, 718; D'HARMANT FRANÇOIS, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in *Mass. giur. lav.* 1982, 857, il quale precisa anche che in caso di risoluzione del rapporto *ante tempus*, la parte che recede senza giusta causa pone in essere un inadempimento contrattuale ed è tenuta al risarcimento dei danni da accertare e valutare *ex art.* 1223 c.c.

In giurisprudenza, in una ottica che presuppone l'applicazione degli art. 2118 e 2119 al contratto tra giocatore e società calcistica, vedi la decisione del Consiglio di disciplina della F.I.G.C. del 23 settembre 1988, già citata *supra*, nt. 54.

(69) Non può però nascondersi che il principio del libero recesso se persegue la finalità di assicurare la libertà contrattuale dell'atleta, nel rispetto della sua personalità, può però trasformarsi in un vantaggio per le società sportive dotate di più consistenti mezzi finanziari che, con l'assicurarsi le prestazioni dei migliori atleti, possono alterare l'equilibrio tecnico tra compagini nel quale risiede il fascino di ogni competizione.

(70) Cfr. al riguardo BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 22, cui *adde*, anche per la ricostruzione del sistema di impugnazioni contro le sanzioni inflitte dalle federazioni, BONAVITACOLA, *op. cit.*, 39-40.

(71) Per tale opinione cfr. per tutti D'HARMANT FRANÇOIS, *op. ult. cit.*, 857; M. DE STEFANO, R. CHILOSI, *Disposizioni dello statuto dei lavoratori incompatibili con il lavoro sportivo*, Atti del II Congresso di diritto sportivo, in *Riv. dir. sport.* 1983, numero speciale, 227.

Mostrano invece perplessità sulla correttezza di una interpretazione strettamente letterale del dato normativo: DURANTI, *op. cit.*, 718; DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 598 ss., i quali rifacendosi alla realtà dell'ordinamento sportivo, sottolineano che la materia delle sanzioni disciplinari inerenti al rapporto di lavoro può essere, in tutto o in parte, disciplinata dai regolamenti federali oppure dagli accordi sindacali.

(72) Ricorda opportunamente DALMASSO, *op. cit.*, 230 s., come proprio il disconoscimento dell'art. 1 dello statuto, in specie se rapportato al diritto di critica esercitato dall'atleta, il più delle volte sul

esplicazione), nonché l'art. 9 (che fornisce strumenti integrativi di tutela della salute), l'art. 11 (anche se i « rappresentanti dei lavoratori » siano di estrazione sindacale), e perfino l'art. 12 (se mai abbia ragione di porsi nella realtà di fatto il problema dell'intervento degli istituti di patronato nel mondo dello sport), norme tutte queste « in qualche modo anche parzialmente riconducibili alla prospettiva della garanzia e del sostegno della libertà sindacale » (73). In relazione poi al titolo II è stato affermato che, ad esclusione dell'art. 18 (relativo all'integrazione nel posto di lavoro), risultano applicabili alla materia in esame tutte le restanti disposizioni del titolo stesso, ed è stato altresì aggiunto che con queste norme (il cui originario campo di applicazione non è limitato dall'art. 35) sono automaticamente connessi — e perciò suscettibili di essere invocati per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo — gli art. 38 (in parte), 39, 40 e 41, oltre l'art. 28, mentre tutte le altre norme di diritto sindacale contenute nella legge n. 300 del 1970 sono in linea di massima inapplicabili (74).

Quest'ultimo assunto può essere condiviso previa la necessaria puntualizzazione che delle restanti disposizioni, comprese negli altri titoli dello statuto, sono applicabili al rapporto lavorativo solo gli art. 25 e 26, regolanti momenti significativi dell'attività sindacale agevolmente esercitabili in qualsiasi contesto lavorativo, e non invece le altre norme, alcune delle quali presuppongono modalità di svolgimento del lavoro suscettibili di essere misurate secondo un orario giornaliero ben definito (art. 23, 24, 30 e 32) o richiedono, oltre che una consistente struttura produttiva, un assetto organizzativo dell'attività sindacale ben più articolato di quello attualmente riscontrabile nelle società sportive (art. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 e 29), o presuppongono un rapporto lavorativo a tempo indeterminato o destinato a protrarsi ben oltre il ristretto limite temporaneo fissato dall'art. 5 legge n. 91 (art. 31 e 32), o infine perché esigono nel datore di lavoro caratteristiche imprenditoriali e condizioni soggettive non riscontrabili nelle società sportive (art. 36 e 37) (75).

Su di un piano più generale va osservato come la tendenza espansiva del diritto del lavoro, accentuatasi per motivi di carattere sociale e politico (76), valga a consigliare un esteso riconoscimento nell'utilizzabilità del rapporto di lavoro sportivo della normativa codicistica e delle altre leggi di carattere generale, ad esclusione ancora una volta soltanto di quelle disposizioni che risultano in insanabile contrasto con le finalità sottese all'ordinamento sportivo e con le speciali e caratterizzanti modalità di svolgimento dell'attività agonistica nelle singole discipline. In una situazione che lascia comunque delle zone di incertezza è stata auspicata l'assunzione da parte della contrattazione collettiva di un ruolo di valutazione circa la compatibilità delle norme legislative non espressamente dichiarate applicabili o inapplicabili, al fine di sottrarla all'arbitrio dell'interprete ed al fine di evitare il pericolo di orientamenti errati e contrasti di vedute sia in dottrina che in giurisprudenza (77).

Allo stato, in attesa di un'espansione della contrattazione collettiva sicuramente opportuna per pervenire ad una adeguata mediazione tra interessi generali ed

mondo societario e sportivo, ha costituito finora il dato costituzionalmente più inquietante della vita sociale dell'atleta.

(73) Così esattamente DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 591.

(74) In questi esatti termini cfr. DE CRISTOFARO, *loc. ult. cit.*

(75) Cfr. ancora DE CRISTOFARO, *loc. ult. cit.*, dalle cui conclusioni quelle del testo si dissociano solo in parte.

(76) Accennano alla tendenza espansiva della nozione di « lavoro » in tutti i campi A. e I. MARANI TORO, *Problematica della legge n. 91/1981*, in *Atti del II Convegno di diritto sportivo*, cit., 51, i quali notano altresì che i giuslavoristi hanno continuato a studiare i problemi del c.d. « lavoro sportivo » come se appartenessero solo al diritto del lavoro, ignorando i risultati degli studi sul diritto sportivo.

(77) In questi sensi vedi DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 587 s.

interessi tipici dello sport, è sufficiente ribadire l'applicabilità a favore dei lavoratori dello sport di fondamentali e generali garanzie di diritto sostanziale e processuale. In linea con questo principio può affermarsi, a puro titolo esemplificativo, che i lavoratori sportivi subordinati hanno diritto al riposo settimanale ed a quello annuale (che deve avere carattere continuativo), ad usufruire di adeguate forme previdenziali ed assistenziali in caso di malattia o di infortunio; e per passare ad altri campi, può anche aggiungersi, sempre a titolo puramente indicativo, che non sussistono ostacoli all'invocabilità del disposto dell'art. 2113 c.c. in materia di rinunzie e transazioni su diritti del prestatore di lavoro derivanti da norme inderogabili, o all'applicabilità della l. 30 maggio 1971 n. 1204 al lavoro sportivo femminile. In relazione alle garanzie di diritto processuale nessun dubbio è lecito nutrire sulla piena utilizzabilità (ad esclusione dell'arbitrato, regolato espressamente dal già citato comma 5 dell'art. 5 legge n. 91) dell'intera disciplina della l. 11 agosto 1973 n. 533 (78).

7. *Abolizione del vincolo sportivo e cessione del contratto.*

L'art. 4, comma 8, legge n. 91 dichiara inapplicabile « ai contratti di lavoro a termine » la l. 18 aprile 1962 n. 230. A sua volta l'art. 5 legge n. 91 statuisce che il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine risolutivo non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto (comma 1) (79).

Dal combinato disposto delle suddette norme è lecito desumere che il legislatore ha considerato il contratto in questione naturalmente a tempo indeterminato e

(78) In una rapida rassegna delle norme codicistiche inapplicabili al rapporto di lavoro sportivo DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 592, afferma testualmente che alcune sono espressamente e implicitamente derogate (ad es., gli art. 2094 e 2104), oppure dichiarate o diventate inapplicabili (ad es., l'art. 2103 e gli art. 2098 e 2125), altre risultano inapplicabili per la natura stessa del lavoro sportivo (ad es., gli art. 2100, 2127) o per la nuova regolamentazione prevista (ad es., gli art. 2099, comma 2, e 2102), altre infine richiedono, quanto meno, una attenta verifica di compatibilità (ad es., gli art. 2095 e 2096). In particolare in relazione al patto di prova per l'autore si può dubitare che, almeno in linea di fatto, abbia senso prospettare la sua configurabilità nell'ambito di un rapporto, come quello di lavoro sportivo, normalmente destinato a durare un periodo minimo con scadenza alla fine della stagione sportiva (cfr. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 594). A nostro avviso nessun ostacolo si frappone invece al ricorso al patto di prova nel lavoro sportivo, attesa la piena compatibilità di un periodo di prova con la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato (cfr. al riguardo Cass. 29 giugno 1977 n. 2842, in questa *Rivista* 1977, I, 1472; Cass. 24 febbraio 1988 n. 1175, *Giust. civ. Rep.* 1982, v. *Lavoro (rapporto di)*, n. 7), e ben potendo configurarsi in concreto un interesse sia dell'atleta che della società sportiva ad effettuare un esperimento iniziale prima di vincolarsi reciprocamente ad un contratto che presenta per ambedue le parti una pluralità di vincoli.

(79) Il principio — *ex art.* 4, comma 8, legge n. 91 — dell'inapplicabilità ai rapporti di lavoro subordinato sportivo della norma dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, degli art. 1, 2 e 3 della legge sui licenziamenti individuali 15 luglio 1966 n. 604, ed infine della normativa sulla disciplina del contratto a termine di cui alla l. 18 aprile 1962 n. 230, è stato oggetto di esame da parte dei giudici di legittimità. Ed invero, richiamandosi a detto principio, la Suprema Corte con sentenza 24 giugno 1991 n. 7090 (*Nuova giur. civ. comm.* 1992, I, 857, con nota di E. CALABRÒ) ha annullato la sentenza dei giudici di merito con la quale, in relazione al rapporto instaurato tra una società sportiva ed un allenatore con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 91, era stato affermato che la continuazione delle prestazioni lavorative dopo la scadenza del termine fissato comportava la trasformazione dell'originario contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato e la conseguente illegittimità del successivo recesso della società con il diritto del dipendente alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Cassazione ha di contro rilevato al riguardo che l'attività lavorativa in concreto svolta dopo la suddetta scadenza doveva essere ricondotta alla fattispecie di prestazione di fatto di cui all'art. 2126 c.c., con la conseguente impossibilità di pervenire alle conclusioni fatte proprie dai giudici di merito.

che nella materia riemerge il principio della libera recedibilità, con conseguente applicazione degli articoli 2118 e 2119 c.c. (80).

Si è così abolito gradualmente (e cioè per l'art. 16 legge n. 91 entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa) il c.d. vincolo sportivo, istituto di incerta qualificazione giuridica (81), che a norma dei regolamenti interni di ogni federazione legava indefinitivamente l'atleta alla società d'origine, consentendo solo a questa di sciogliere il rapporto lavorativo (82).

Nella realtà fattuale, anche per adeguarsi alle organizzazioni internazionali sportive (per esempio quella dell'UEFA), il nostro ordinamento sportivo ricorre con rilevante frequenza al contratto di lavoro a tempo determinato, che oltre a salvaguardare, come già detto, i diritti di libertà e personalità individuali del lavoratore professionista sportivo, finisce anche per meglio tutelarne la posizione economica, sottraendolo alla possibilità di licenziamento per recesso volontario.

Nell'attuale meccanismo contrattuale, che consente l'apposizione del termine risolutivo sino a cinque anni dalla data di inizio del rapporto lavorativo e che per di più consente la legittimità di una successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti, si è visto « un larvato ripristino del vincolo » (83). Indubbiamente il termine massimo di durata appare eccessivo se messo in correlazione alla durata complessiva dell'attività agonistica dell'atleta, ma tale inconveniente è destinato a rimanere, nella maggior parte dei casi, solo teorico, in ragione soprattutto della convenienza delle società a non vincolarsi per lungo termine nei riguardi di atleti, che possono deludere le aspettative o per loro demeriti o per una evoluzione tecnica della disciplina sportiva che richiede doti differenti da quelle in loro possesso. Gli stessi sportivi da parte loro possono preferire contratti di non lunga durata in alcuni casi per la convinzione di migliorare in futuro le proprie prestazioni agonistiche e di ricevere quindi dai nuovi clubs trattamenti economici più vantaggiosi, ed in altri casi per sfruttare l'opportunità di ritrovare in nuovi ambienti maggiori stimoli con risultati positivi sul loro complessivo rendimento agonistico.

La necessità che il contratto di lavoro subordinato sportivo, cui sia stato apposto un termine debba — alla stregua del combinato disposto dell'art. 4, comma 1, e 5, comma 1, legge n. 91 — essere redatto in forma scritta in base al programma contrattuale predisposto dalle associazioni di categoria ed in conformità del contratto-tipo, impedisce che si possa fare ricorso a forme sostitutive (84) o che vi possa essere spazio per la tacita rinnovazione del contratto nel caso di mancata

(80) Cfr. al riguardo per tutti DURANTI, *op. cit.*, 719; MERCURI, *op. cit.*, 516.

(81) In giurisprudenza Cass. 2 aprile 1963 n. 811, in questa *Rivista* 1963, I, 1852, con nota di G. GIACOBBE, ha nel vincolo individuato un patto di non concorrenza. In dottrina hanno parlato invece di accordo consortile attraverso il quale le società sportive limitano la reciproca concorrenza in materia di ingaggio dei calciatori, BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 33 cui *adde*, per esaurienti indicazioni bibliografiche circa il dibattito avutosi sull'istituto del vincolo DURANTI, *op. cit.*, 719, nt. 48.

(82) Per un completo *excursus* sul c.d. « vincolo sportivo » vedi per tutti F. PAGLIARA, *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in *Riv. dir. sport.* 1990, 12 ss.

(83) Per considerazioni critiche sulla durata del contratto *ex art.* 5 legge n. 91 cfr. per tutti BONAVITACOLA, *op. cit.*, 43.

(84) Cfr. al riguardo Pret. Treviso, sez. Conegliano, 30 ottobre 1991, *Riv. dir. sport.* 1991, 360, che ha rigettato una richiesta di pagamento di emolumenti per le stagioni successive alla prima avanzata da un calciatore nei confronti di un'associazione sportiva sulla base di un accordo economico quinquennale (contenuto in una semplice scrittura, sottoscritta dalle parti), ed in presenza di un regolare contratto valevole per una sola stagione sportiva, sul presupposto che non fosse stato sottoscritto anche per le successive stagioni un contratto conforme a quello tipo della federazione e che l'accordo economico quinquennale assumesse quindi solo un valore preparatorio rispetto ai futuri contratti.

tempestiva disdetta da parte di uno dei contraenti (85), potendosi in caso di continuazione di fatto del rapporto lavorativo fare riferimento unicamente alla disciplina dettata dall'art. 2126 c.c. (86). Sempre in relazione ai problemi giuridici prospettabili in materia può affermarsi che, analogamente a quanto accade in altri campi (cfr. ad es. art. 4 l. 18 aprile 1962 n. 230, ed art. 2125, comma 2, c.c.), è consentita la riduzione di un termine maggiore nell'ambito del quinquennio, e può ancora una volta ribadirsi, nonostante qualche dubbio prospettato al riguardo (87), la possibilità di risolvere, ai sensi dell'art. 2119 c.c., *ante tempus* il contratto per giusta causa e pure in presenza di norme federali che ricollegano il recesso dal contratto al ricorrere di tassative condizioni (88).

Al fine di agevolare la mobilità dell'atleta, senza però mortificarne la personalità, è stata poi ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano rispettate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali (art. 5, comma 2, legge n. 91).

La suddetta cessione — la cui disciplina si presta ad essere integrata dagli art. 1406 e ss. c.c. negli spazi lasciati vuoti dalla regolamentazione federale (89) — può accompagnarsi alla modifica delle condizioni economiche del contraente ceduto (il cui consenso anzi è sovente causalmente legato proprio ad un miglioramento di tali condizioni), deve inoltre rivestire la forma scritta ed essere depositata presso la federazione per consentirne i prescritti controlli, e può essere infine limitata ad un periodo intermedio all'interno dell'originaria durata del contratto, sempre nel rispetto delle regole fissate dalla federazione, che può vietare in modo assoluto i trasferimenti degli atleti in alcuni periodi dell'anno al fine di assicurare la piena regolarità dei tornei (90).

8. *Indennità di preparazione e promozione.*

Il calciatore professionista al termine del rapporto contrattuale è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo i coefficienti e parametri della federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sports (art. 6, comma 1, legge n. 91).

La previsione di detta indennità è in palese interrelazione con l'abolizione del c.d. vincolo (91) e, dal punto di vista funzionale, va considerata una sorta di contro-

(85) *Contra* invece, e cioè per la tesi favorevole all'ammissibilità della tacita rinnovazione, BONAVITACOLA, *loc. ult. cit.*

(86) Per l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. dopo la scadenza del termine fissato ad un contratto di lavoro sportivo cfr. Cass. 24 giugno 1991 n. 7090, cit.

(87) Cfr. infatti ROTUNDI, *op. cit.*, 41 ss., il quale ritiene che ipotizzare una vasta gamma di possibilità di recesso, non classificabili, innescherebbe forti tensioni nei rapporti contrattuali con riflessi immediati sull'organizzazione societaria e sulla regolarità stessa dei campionati, con effetti deleteri quali quelli scaturenti dal recesso anticipato di atleti di prestigioso livello.

(88) Per l'applicabilità dell'art. 2119 c.c., con conseguente ampliamento delle possibilità interattive del rapporto previste dall'ordinamento sportivo, cfr. per tutti D'HARMANT FRANÇOIS, *op. ult. cit.*, 856; DURANTI, *op. cit.*, 718; BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 24.

(89) In tali sensi BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 25, cui *adde* DURANTI, *op. cit.*, 720.

(90) Afferma puntualmente ROTUNDI, *op. cit.*, 42, che l'art. 5 fa parte di quelle norme, introdotte dalla legge 91/81, che tentano di coniugare l'ordinamento statale con quello sportivo, lasciando ampia delega al secondo per la determinazione delle modalità di cessione dei contratti, il cui rispetto costituisce condizione di effettuabilità della cessione stessa.

(91) Così D'HARMANT FRANÇOIS, *op. ult. cit.*, 861.

partita alle società conseguente al depauperamento obiettivamente derivante dalla suddetta abolizione (92). Le società di appartenenza contribuiscono infatti con impegni economici, talora cospicui, alla crescita tecnica ed atletica dei giocatori, il cui cessato utilizzo comporta quindi per la società titolare del rapporto ormai esaurito una diminuzione della potenzialità agonistica, che viene ad accrescersi sul versante del sodalizio firmatario del nuovo contratto di lavoro (93).

Quanto all'ammontare dell'indennità di preparazione vale precisare che i parametri non sono stati definiti, essendosi preferito attribuire in materia una ampia autonomia alle federazioni (94), sicché oltre a quelli adoperati dalla federcalcio (età del calciatore, emolumenti globali lordi percepiti dalla società di appartenenza, categoria della società con la quale il calciatore aveva in corso il precedente contratto nonché di quella di nuova appartenenza) (95), è possibile l'utilizzazione di altri criteri di quantificazione (durata del rapporto precedente, valore di ammortamento, provenienza dal vivaio, ruolo rivestito, ecc.) (96).

Il pagamento dell'indennità è poi del tutto svincolato dalla validità e dalle vicende del contratto stipulato tra l'atleta libero dal vincolo e la nuova società per configurare un obbligo *ex lege* estraneo all'oggetto del contratto stesso, il cui inadempimento può quindi legittimare sanzioni a livello di giustizia sportiva (97).

L'indennità in questione può essere dovuta, nel caso di primo contratto professionistico, alla società o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica (art. 6, comma 2, legge n. 91).

A favore della società o all'associazione sportiva che, in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto alla formazione iniziale ed all'addestramento tecnico dell'atleta, è poi espressamente previsto, per quanto riguarda la stipula del primo contratto professionistico con lo stesso atleta, un vero e proprio diritto di preferenza, che può essere esercitato, in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive in relazione all'età degli atleti e alle caratteristiche dei singoli (art. 6, comma 3, legge n. 91) (98).

A tale riguardo va rilevato un difetto di coordinamento tra la disposizione del comma 3, ora richiamata, e quella dell'art. 10, comma 1, poiché, mentre la prima conferisce formalmente il diritto di stipulare il (primo) contratto professionistico anche alle associazioni sportive, la seconda stabilisce che possono stipulare contrat-

(92) Così, MAZZOTTA, *op. cit.*, 306; DURANTI, *op. cit.*, 721.

(93) In questi precisi termini BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 28, i quali aggiungono che l'art. 6 introduce « un istituto assolutamente estraneo alla disciplina del comune lavoro subordinato e finisce per rafforzare il convincimento sulla natura inusitata ovvero atipica del rapporto che lega i giocatori alle società sportive, non riscontrandosi nella normativa statuale analoghe forme indennitarie a beneficio del datore di lavoro ».

(94) Sui parametri dell'indennità di preparazione vedi per tutti GRASSELLI, *op. cit.*, 33, cui *adde* FERRARI, *Commento all'art. 6 l. 23 marzo 1981 n. 91*, in *Le nuove leggi civili commentate* 1982, 603.

(95) Cfr. al riguardo l'art. 98 (indennità di preparazione e promozione a favore della società titolare del precedente contratto professionistico) e l'art. 99 (indennità di preparazione e promozione a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività non professionistica) delle norme organizzative interne della F.I.G.C. (Carte federali del 1990).

(96) Cfr. al riguardo GRASSELLI, *op. cit.*.

(97) Per tale opinione cfr. GRASSELLI, *op. cit.*; BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 28; FERRARI, *op. cit.*, 602.

(98) Cfr. sul punto tra gli altri C. MACRÌ, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in *Riv. dir. civ.* 1981, II, 491; G. ARRIGO, *Osservatorio sulle leggi in materia di lavoro: gennaio 1981-giugno 1982*, in *Riv. giur. lav.* 1982, I, 491.

ti con atleti professionisti soltanto società costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata (99). Il carattere fondamentale assunto nella logica della legge n. 91 dal principio della intima connessione tra professionismo sportivo e forma societaria, ha indotto comunque la dottrina a concludere che le associazioni sportive, che abbiano proceduto al primo addestramento dell'atleta, mentre hanno senz'altro diritto all'indennità di preparazione non assumendo a tale fine alcun valore la forma giuridica del sodalizio sportivo, potranno invece esercitare il diritto di prelazione ex art. 6, comma 3, legge n. 91, solo se si saranno costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata (100).

L'obbligo facente capo oltre che sulle società anche sulle associazioni, che svolgono attività dilettantistica, di reinvestire l'indennità di preparazione e promozione nel perseguimento di fini sportivi (art. 6, comma ult., legge n. 91), mostra infine che l'incompatibilità tra fini di lucro e strutture preposte all'organizzazione dell'attività sportiva va ben oltre i limiti fissati, in relazione alle sole società sportive, dall'art. 10, comma 2, legge n. 91.

9. *Il regime di sicurezza sociale.*

Il sistema della sicurezza sociale degli sportivi è stato oggetto di viva attenzione da parte della l. 23 marzo 1981 n. 91, che ha dettato infatti specifiche disposizioni in relazione alla tutela sanitaria (art. 7), all'assicurazione contro i rischi (art. 8) ed al trattamento pensionistico (art. 9). L'esigenza di un ordinato *iter* argomentativo consiglia di procedere ad un esame separato dei diversi settori in cui si articola il suddetto sistema.

A) *La tutela sanitaria.* — È stato esattamente osservato che nello sport la prevenzione è legata in maniera più consistente che in qualsiasi altro ambito alla medicina preventiva, ed è stato altresì aggiunto che è sull'uomo che l'attività preventiva dell'ordinamento deve essere esercitata sia dal punto di vista sanitario, onde riscontrare la idoneità psico-fisica dell'atleta, sia per renderlo destinatario di quella coscienza antifortunistica tanto da costituirlo come il principale artefice della individuazione di quel limite oltre il quale non si può e non si deve andare (101).

Orbene, l'art. 7 della legge n. 91, dopo avere previsto che l'attività sportiva professionistica deve essere svolta sotto controlli medici (da effettuarsi secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale), regola dettagliatamente il momento della prevenzione, che si concretizza attraverso i seguenti adempimenti: istituzione di una scheda sanitaria per ciascun sportivo professionista; aggiornamento periodico (almeno semestrale) della scheda (con la ripetizione degli accertamenti clinici e diagnostici fissati con decreto del Ministro della sanità); oneri relativi alla istituzione ed aggiornamento della scheda a carico della società ovvero a carico degli stessi atleti nel caso di lavoro autonomo (art. 7, commi 1-5, legge n. 91).

L'istituzione e l'aggiornamento della scheda costituiscono condizione per l'autorizzazione, da parte delle singole federazioni, allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti (art. 7, comma 7, legge n. 91). Viene così introdotto un con-

(99) Cfr. sul punto DURANTI, MACRÌ, *loc. cit.*

(100) In questi precisi termini cfr. ancora DURANTI, *op. cit.*, 722.

(101) Vedi in tali sensi P. CIANNELLA, *La tutela della salute nell'attività sportiva: aspetti preventivazionali e previdenziali*, in *Riv. dir. sport.* 1985, 412.

trollo che, stante le finalità sottese alla disposizione in esame, non può limitarsi a verificare l'esistenza e la regolarità formale della scheda e del suo periodico aggiornamento, ma deve estendersi al merito degli esami clinici e diagnostici eseguiti, non potendosi negare alle federazioni il potere di fare ripetere gli esami nei casi che lasciano adito a dubbi, o di disporre d'ufficio l'esecuzione di accertamenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già effettuati (102). Una siffatta opinione appare corollario dell'ampio potere riconosciuto in materia alle federazioni, che si concretizza, come si è visto, non solo nella predeterminazione delle modalità con le quali devono essere effettuati i controlli, ma anche nella possibilità di stipulare — al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda — apposite convenzioni con le regioni (art. 7, comma 6, legge n. 91), le quali, a loro volta, potranno istituire appositi centri di medicina sportiva (art. 7, ult. comma, legge n. 91).

È stato rilevato con atteggiamento critico, non certo ingiustificato, che la norma in esame difetta di collegamento con la l. 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di servizio sanitario nazionale (perché riconosce ampi poteri alle regioni piuttosto che alle Unità sanitarie locali, definite dall'art. 15 stessa legge n. 833, come strutture operative dei comuni singoli ed associati per la gestione del servizio sanitario nazionale) (103), e che inoltre disciplina soltanto il momento della prevenzione, trascurando del tutto di considerare le prestazioni curative e riabilitative (104).

Nel quadro della tutela sanitaria degli sportivi professionisti (105), comunque riveste un ruolo incisivo l'obbligo incombente ai sensi dell'art. 2087 c.c. sul datore di lavoro. Le società sportive incorrono così in responsabilità non solo quando non rispettano le prescrizioni contenute nell'art. 7 della legge n. 91, ma anche quando tralasciano di apprestare quelle misure che, in ragione della specificità della disciplina praticata, della esperienza e della evoluzione della scienza medica, risultano indispensabili per tutelare l'integrità fisica dello sportivo e per evitare eventi dannosi (106). In un siffatto sistema di garanzia è prospettabile anche una responsabilità del medico sociale per gli eventi che colpiscono l'atleta, considerato erroneamente idoneo a partecipare alla gara e, pertanto, autorizzato a svolgere o proseguire l'attività agonistica. È noto che secondo l'opinione generale l'errore del medico riceve un trattamento giuridico particolare nel senso che esso, per essere penalmente rilevante, non può che configurarsi nel quadro dell'art. 2236 c.c. Il medico

(102) Per questa opinione cfr. DURANTI, *op. cit.*, 723 s.

(103) Cfr. sul punto V. BELLINI, *Commento all'art. 6 l. 23 marzo 1981 n. 91*, in *Le nuove leggi civili commentate* 1982, 607.

(104) Cfr. ancora BELLINI, *op. cit.*, il quale per i professionisti sportivi ritiene applicabile, diversamente da quanto accade per tutti gli altri lavoratori subordinati, l'art. 63 legge n. 833 del 1978, riferito ai cittadini non iscritti obbligatoriamente ad un istituto di natura pubblica, cui *adde*, per la stessa opinione, ROTUNDI, *op. cit.*, 47 s.; A. LUCIANI, *Lavoro e previdenza nello sport*, in *Nuova giur. civ. comm.* 1990, II, 59 s.; DURANTI, *op. cit.*, 23, secondo cui le prestazioni curative e riabilitative rimarrebbero a carico degli atleti pur essendo gli stessi lavoratori subordinati a tutti gli effetti, mentre per gli atleti-lavoratori autonomi gli oneri sanitari sono posti totalmente a loro carico, anche con riguardo al momento della prevenzione, ai sensi dell'art. 7, comma 5, seconda parte, legge n. 91.

(105) Sull'esclusione dall'ambito normativo in oggetto dei non professionisti cfr. A. e I. MARANI TORO, *op. cit.*, 56 ss.

(106) Sull'applicabilità dell'art. 2087 c.c., cfr. in giurisprudenza: App. Milano 23 luglio 1963, *Riv. dir. sport.* 1969, 102; Trib. Taranto 22 aprile 1970, *ivi*, 424; ed in dottrina, MAZZOTTA, *op. cit.*, 307, secondo il quale la tutela sanitaria delle attività sportive predisposta con la legge n. 91 del 1981 va integrata dalle disposizioni di cui alla l. 26 ottobre 1971 n. 1099; BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 31; BONAVITACOLA, *op. cit.*, 52 ss.

risponde così solo per dolo o colpa grave per mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o per difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso di mezzi manuali o strumentali che deve essere sicuro di potere adoperare correttamente, mentre rimangono immutati i criteri di valutazione per quanto attiene alla prudenza ed alla diligenza, che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria (107). Non può però sottacersi che in un settore, come quello agonistico, che richiede agli atleti un impegno psicofisico sempre più intenso con una moltiplicazione di pericoli di eventi lesivi, una effettiva tutela del bene-salute dell'atleta non può prescindere, in chi è deputato istituzionalmente alla integrità fisica degli sportivi, da una conoscenza aggiornata delle regole della medicina sportiva, sicché nella materia in esame nel valutare eventuali profili di responsabilità professionale non può prescindersi dalle cognizioni di carattere generale e che devono essere proprie di ogni medico che opera in un campo specialistico, non essendo sufficiente il riferimento alle cognizioni fondamentali di un medico generico (108).

B) *L'assicurazione per morte e infortuni.* — Lo sport costituisce un'attività normalmente rischiosa perché l'agonismo ed il desiderio di ciascun atleta di migliorare le proprie prestazioni possono indurre a valicare i limiti della propria resistenza e le regole di comune prudenza, con conseguenti pericoli per la propria salute (109). Tale rischio, pur accentuandosi allorché l'attività venga svolta a livello professionistico, è comune ad ogni forma di pratica sportiva, e ciò spiega le ragioni che hanno indotto il legislatore ad intervenire ripetutamente per garantire una efficace tutela assicurativa, che dallo sport agonistico si è andata estendendo anche a talune manifestazioni para-agonistiche (ad es. i giochi della gioventù) e sino alla pratica sportiva a scopo ricreativo svolta nella scuola dell'obbligo (110).

Per quanto riguarda gli sportivi professionisti, l'art. 8 legge n. 91 prevede l'obbligo delle società di stipulare a favore di costoro, siano essi lavoratori subordinati o autonomi, polizze di assicurazione contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, entro i limiti assicurativi da stabilire, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, da parte delle federazioni sportive d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

La disposizione in oggetto, che prescrive quindi una forma individuale di assicurazione contro i rischi (111), non limita la previsione della morte e dell'infortunio

(107) In questi termini vedi per tutti Cass., sez. IV, 19 novembre 1979, Rocco, *Giust. pen.* 1981, III, 83; Cass., sez. IV, 19 febbraio 1981, Desiato, *ivi* 1982, II, 99; Cass., sez. IV, 24 giugno 1983, Veronesi, *Cass. pen.* 1985, 1832; Cass., sez. IV, 2 ottobre 1990, Fonda, *ivi* 1992, 313.

(108) Per i criteri di valutazione della colpa in relazione a prestazioni mediche di natura specialistica cfr. Cass., sez. IV, 2 ottobre 1990, *cit.*

(109) Individua il presupposto generale dell'assicurazione contro il rischio di infortuni nel campo sportivo nella finalità tipica dell'ordinamento sportivo, riassumibile nella nozione di « progresso sportivo », A. MARANI TORO, *Sport e lavoro. Introduzione ad un discorso generale sul diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.* 1971, 175 ss., cui *adde*, per analoghe considerazioni, FRASCAROLI, *op. cit.*, 527; FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano 1984, 174.

(110) Per la graduale estensione dell'ambito della tutela assicurativa, FRATTAROLO, *op. cit.*, 174 ss., cui si rinvia per una indicazione delle fonti normative in materia.

(111) Per l'affermazione che l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni non fosse soddisfatto sulla base di polizze cumulative aventi come beneficiaria la società vedi già App. Firenze 2 maggio 1967, *Foro pad.* 1968, I, 721.

ai casi in cui si verificano a causa o nell'esercizio dell'attività sportiva, e quindi copre anche gli infortuni occorsi non in occasione del lavoro (112). Non prevede inoltre sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo assicurativo, sebbene non possa dubitarsi che la società sportiva sia tenuta egualmente a erogare, sia pure a titolo di risarcimento danni, gli stessi benefici dell'assicuratore, sempre nei limiti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali (113).

Com'è stato messo esattamente in rilievo, la mancata specificazione da parte dell'art. 8 della legge n. 91 dell'operatività della garanzia solo per gli eventi legati all'esercizio dell'attività sportiva porta quindi ad un allargamento dell'ambito della tutela riconosciuta al lavoratore sportivo professionista (114), perché l'assicurazione gestita dalla Sportass (115), che vede come beneficiari tutti gli atleti, professionisti o non (oltre che tutti i tecnici, gli ausiliari, i dirigenti e simili), iscritti alle organizzazioni sportive nazionali aderenti o affiliate al CONI e iscritti alle organizzazioni sportive sulle quali il CONI esercita il potere di vigilanza e tutela ex art. 3 l. 16 febbraio 1942 n. 426 (116), annovera tra i rischi assicurati gli infortuni solo se occorrono durante l'effettuazione della pratica sportiva agonistica o nelle sedute di allenamento o nell'espletamento delle attività complementari e propedeutiche (ad es.: i rischi di viaggio) (117).

Sul piano processuale va infine ricordato come le controversie in materia di assicurazione rientrano, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., nella competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro (118). Le parti però molto spesso, attraverso l'accettazione di clausole compromissorie, conferiscono agli arbitri il compito di definire la controversia con un accertamento sostitutivo della loro volontà, che essi si obbligano a considerare vincolante come se predisposte da esse stesse, con la conseguen-

(112) In tali sensi F.P. Rossi, *Commento all'art. (l. 23 marzo 1981 n. 91, in Le nuove leggi civili commentate* 1982, 608, il quale precisa anche che l'obbligo di previdenza prescinde del tutto da una eventuale responsabilità della società sportiva. Per l'assunto che anche gli infortuni non occorsi in occasione del lavoro siano coperti dalla garanzia assicurativa vedi pure DURANTI, *op. cit.*, 724; MERCURI, *op. cit.*, 518.

(113) Così Rossi, *loc. ult. cit.*

(114) Cfr. al riguardo MERCURI, *loc. ult. cit.*

(115) Per l'affermazione che la Sportass, il cui statuto è stato approvato con d.P.R. 1 luglio 1952 n. 1451 (modificato dal d.P.R. 8 aprile 1958 n. 751 e dal d.P.R. 14 novembre 1972 n. 1126) ha natura di ente pubblico non economico, cfr. Pret. Roma 19 febbraio 1986, *Riv. dir. sport.* 1986, 473, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 1 aprile 1978 n. 250 in rapporto all'art. 76 cost. ed alla l. 20 marzo 1975 n. 70, per eccesso di delega, sul rilievo che la norma delegante esclude dal proprio ambito di applicazione gli enti pubblici economici, posto che la Sportass è una articolazione del CONI, la cui natura di ente pubblico non economico non è revocabile in dubbio.

In dottrina per tale opinione vedi per tutti LUCIANI, *op. cit.*, 60.

(116) Per la necessità della iscrizione alla federazione sportiva nazionale per usufruire dell'assicurazione Sportass cfr. Trib. Catania 6 aprile 1976, *Riv. dir. sport.* 1976, 403, che ha negato l'indennizzabilità ad un atleta ammesso a frequentare una palestra di pallavolo gestita da una associazione non affiliata alla relativa federazione.

Per il disconoscimento dell'indennità in una diversa fattispecie, in cui un assicurato, dopo avere denunciato un infortunio sportivo ed inviato una prima dichiarazione attestante la mancanza di spese a carico e l'inesistenza di postumi permanenti, non aveva fatto pervenire altri certificati medici sul decorso dell'infermità, vedi invece Trib. Caltanissetta 17 febbraio 1982, *Riv. dir. sport.* 1982, 205.

(117) Sui soggetti beneficiari dell'assicurazione gestita dalla Sportass e sui rischi assicurati vedi, *amplius*, FRATTAROLO, *op. cit.*, 175-177; FRASCAROLI, *op. cit.*, 527 s.; LUCIANI, *op. cit.*, 60.

(118) Cfr. Trib. Roma 21 novembre 1984, *Riv. dir. sport.* 1986, 473, che in una controversia tra la cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi — Sportass — e gli aventi causa di un assicurato ha riconosciuto la competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro.

za che eventuali azioni promosse presso l'autorità giudiziaria vanno dichiarate improponibili (119).

C) *Il trattamento pensionistico.* — L'art. 9 legge n. 91 del 1981 estende infine a tutti gli sportivi professionisti l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla l. 14 giugno 1973 n. 366 soltanto per i calciatori e gli allenatori. Attualmente dunque la suddetta tutela riguarda tutti i soggetti di cui all'art. 2 legge n. 91, e cioè tutti coloro che hanno conseguito la qualificazione di atleta, di allenatore, di direttore tecnico sportivo o di preparatore atletico da parte di una federazione sportiva nazionale nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, e che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità (120).

Tale forma assicurativa, che viene gestita da un « fondo speciale » dell'EN-PALS (ente di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo), non prevede la erogazione del trattamento di invalidità specifica di cui all'art. 8 della legge 31 dicembre 1971 n. 1420 (121), né il trattamento economico per malattia, né infine la tutela economica per le lavoratrici madri (122).

I contributi previdenziali per il finanziamento dell'assicurazione sono ripartiti tra società ed assicurati nella proporzione di due terzi ed un terzo, mentre gravano interamente sugli sportivi professionisti lavoratori-autonomi (art. 9, comma 4, legge n. 91) (123); ed è prevista anche per i lavoratori autonomi la possibilità di riscattare, ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, con le norme e le modalità previste dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (art. 9, comma 8, legge n. 91).

(119) Cfr. al riguardo App. Bari 8 settembre 1987, *Riv. dir. sport.* 1987, 455, che ha dichiarato appunto improponibile l'azione promossa da un tesserato federale (nella specie della Federazione Italiana Pallacanestro) nei confronti della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass) — allo scopo di far accertare la percentuale di invalidità scaturente da un infortunio sportivo ed il conseguente ammontare dell'indennizzo — per operare la clausola prevista dall'art. 19 del Regolamento Sportass, esplicitamente richiamata dall'accordo assicurativo tra detto istituto e la F.I.P., che rimette ad una Commissione arbitri « ogni divergenza » insorta sul fatto dell'infortunio, sulle sue cause e conseguenze, e sull'ammontare dell'indennizzo. La suddetta decisione ha confermato Trib. Foggia 26 novembre 1984, pubblicata in *Riv. dir. sport.* 1985, 433.

(120) Così F.P. Rossi, *Commento all'art. 9 l. 23 marzo 1981 n. 91*, in *Le nuove leggi civili commentate* 1982, 608; MERCURI, *op. cit.*, 518.

(121) Cfr. al riguardo MAZZOTTA, *op. cit.*, 30; Rossi, *op. cit.*, 609; L. SINISCALCHI, *Profili previdenziali del lavoro sportivo*, in *Dir. lav.* 1988, I, 297, il quale osserva che l'art. 1, comma 3, l. 14 giugno 1973 n. 366, nell'estendere ai calciatori ed allenatori la tutela pensionistica, ha escluso proprio l'applicazione dell'art. 8 della legge del 1971 n. 1420 a tali soggetti, ed a sua volta la legge n. 366 ha confermato dette esclusioni, anche per i direttori tecnico-sportivi e per i preparatori atletici.

(122) In tali sensi cfr. MAZZOTTA, *op. cit.*; BONAVITACOLA, *op. cit.*, 55; *contra* invece, per quanto riguarda le prestazioni economiche scaturenti dalle l. 30 dicembre 1971 n. 1204 e 29 dicembre 1987 n. 546, SINISCALCHI, *op. cit.*, che ha ritenuto infatti dette prestazioni estensibili alle lavoratrici sportive subordinate ed autonome, sulla base della generale applicabilità dell'ordinamento generale anche al rapporto di lavoro sportivo in mancanza di ragioni di incompatibilità con la normativa speciale regolante detto rapporto.

(123) I contributi per il finanziamento dell'assicurazione devono essere calcolati sul compenso globale annuo nel limite del massimale e nelle misure previste dalla l. 14 giugno 1973 n. 366 per i giocatori e gli allenatori di calcio (art. 9, comma 2, legge n. 91). Per gli sportivi professionisti titolari di un contratto di lavoro autonomo l'importo da assoggettare mensilmente alla contribuzione è determinato convenzionalmente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali (art. 9, comma 3, legge n. 91).

Il lavoratore sportivo ha diritto ad una sorta di pensionamento « anticipato », conseguendo il diritto a pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini ed al quarantesimo per le donne, purché risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni (art. 9, comma 7, legge n. 91) (124). In base al dato normativo che prescrive che la contribuzione deve essere versata per il lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo (art. 9, comma 8, legge n. 91), sembra doversi escludere la possibilità di ricongiunzione previdenziale per i periodi lavorativi di carattere non sportivo (125).

10. *Ámbito applicativo della legge n. 91 e soggetti sottratti alla sua regolamentazione.*

La particolare disciplina della citata legge n. 91, che si è sinora esaminata, non si applica a numerose categorie di lavoratori che pur operano nel mondo sportivo.

È opinione unanimemente condivisa, perché basata sulla lettera del dato normativo (cfr. art. 2, 3 e 4 legge n. 91), che l'attività sportiva dilettantistica, individuale o collettiva, svolta con o senza corrispettivo, e sottratta alla regolamentazione della legge n. 91, per ricadere sotto il regime codicistico. Ed è altrettanto pacifico che una simile conclusione debba valere anche per coloro, che pur a titolo oneroso e con continuità svolgono attività sportiva al di fuori delle discipline regolamentate dal CONI (126).

Per gli sportivi professionisti non sempre il loro rapporto lavorativo va classificato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 91, e sottoposto alla particolare disciplina dettata dall'art. 4 della stessa legge.

Nel regolare il rapporto lavorativo e nel sottoporlo ad una specifica regolamentazione la legge n. 91 fa esclusivo riferimento alle società sportive costituite sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata, cui è vietato perseguire, ai sensi dell'art. 10, qualsiasi scopo di lucro.

Ciò premesso, la legge n. 91 non può trovare applicazione (e deve pertanto fare riferimento alla normativa codicistica), in tutti quei casi (ricorrenti in alcuni sports: ad es. l'automobilismo, il motociclismo, il ciclismo professionistico) in cui gli atleti sono contrattualmente vincolati a società industriali o commerciali, per le quali l'attività agonistica è strumentale alla realizzazione di meri interessi economici (lanci pubblicitari, sponsorizzazioni, ecc.), sicché ogni accostamento alle società sportive, al fine di mutuarne la specifica disciplina, si rivela del tutto impraticabile (127).

(124) Osserva esattamente DURANTI, *op. cit.*, 725, come tali limiti di età appaiono forse congrui per gli atleti, essendo evidentemente connessi a una supposta durata media della « vita atletica », mentre « non si riesce a vedere la ragione della loro applicazione anche ai tecnici per i quali, evidentemente, non si pone un problema del genere e ai quali, dunque, andavano applicati i normali limiti dell'età pensionabile ».

(125) Cfr. al riguardo, MAZZOTTA, *loc. ult. cit.*; DURANTI, *op. cit.*, 725.

(126) Puntualizza però DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 579, che le ragioni sottese alla specialità della disciplina della legge n. 91, da ravvisarsi nelle peculiari esigenze della organizzazione in cui viene ad inserirsi il lavoro sportivo, entrandone a farne parte come elemento costitutivo, non dovrebbero impedire *a priori* l'estensibilità in via analogica di detta legge ai rapporti di lavoro sportivo, identificati dal lato soggettivo nella più ampia accezione anche al di fuori dei confini segnati dall'art. 2 con il riferimento alle attività svolte nell'ambito del CONI. A tale riguardo l'Autore richiama i delicati problemi dell'ipoteca, ossia di un settore inquadrato nell'UNIRE.

(127) Cfr. in tali esatti sensi, BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali*, in *Foro it.* 1990, I, 3178, che richiamano anche (in nota n. 35) l'opinione di A. LENER, *Una legge per lo sport? Premessa*, ivi 1982, V, 298-299, il quale sottolinea come in alcuni settori sportivi

Rimangono ancora estranei alle preoccupazioni ed alle valutazioni poste a fondamento della legge n. 91, i rapporti di lavoro di tutti coloro che, pur alle dipendenze delle società sportive, non svolgono attività agonistica, ma bensì espletano attività *lato sensu* amministrativa (segreteria, contabilità, gestione del personale, pubblicità, ecc.), o che sono addetti in permanenza a servizi vari (cura e manutenzione degli impianti, ecc.), non dati in appalto ad altre società (128). Ai suddetti rapporti va dunque applicata la generale normativa in materia di lavoro, sicché in detta area è configurabile una integrale applicazione della l. 20 maggio 1970 n. 300, e quindi anche dell'art. 18 di detta legge (così come modificato dalla l. 11 maggio 1990 n. 108) (129), con l'avvertenza che per pervenire alla reintegra nel posto di lavoro nel computo dei dipendenti della società sportiva devono essere inclusi anche gli sportivi che, giusta i criteri fissati dall'art. 3 legge n. 91, vanno qualificati lavoratori subordinati (130).

Un particolare discorso va fatto per quanto riguarda il rapporto di lavoro dei dipendenti delle federazioni, cui fa riferimento il disposto dell'art. 14 della legge n. 91.

La specifica disciplina dettata dalla legge n. 91 sul lavoro sportivo resta confinata nell'area dei rapporti tra sportivi professionisti e società, non potendosi estendere ai distinti rapporti tra atleti e federazioni (131).

A tale riguardo è opportuno rammentare, per completezza di indagine, come nell'ambito del settore sportivo — globalmente inteso quale campo nel quale sono impegnati non soltanto coloro che svolgono una vera e propria attività sportiva (ossia gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici) ma anche tutti coloro che con le proprie prestazioni rendono possibile lo svolgimento organizzato di tale attività — si costituiscano rapporti di lavoro, ora pubblici, ora privati, a seconda degli enti cui essi facciano capo e delle prestazioni che ne sono oggetto (132). Per quanto riguarda la possibilità di costituzione di rapporti di natu-

la legge n. 91 può aggravare i problemi in modo irrazionale in quanto la costituzione di società sportive in detti settori si manifesta superflua e non in linea con le finalità perseguite dal legislatore.

(128) In questi precisi sensi cfr. DE CRISTOFARO, *op. cit.*

(129) Per un commento alla l. 11 maggio 1990 n. 108 vedi per tutti G. NAPOLETANO, *La nuova disciplina dei licenziamenti individuali*, Napoli 1990; BIANCHI D'URSO, *Prime considerazioni sulla nuova disciplina dei licenziamenti individuali*, in *Mass. giur.* 1991, 338; AA.VV., *I licenziamenti individuali*, Padova 1991; G. GHEZZI-U. ROMAGNOLI, *Il rapporto di lavoro, Aggiornamenti 1992*, Roma-Bologna 1992, 40 ss.

(130) A più chiara esplicitazione di quanto sostenuto nel testo va sottolineato come i criteri da seguirsi per l'individuazione della natura (autonoma o subordinata) del rapporto di lavoro dello sportivo — ai fini del computo numerico di cui al disposto dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori — debbano essere quelli di cui all'art. 4 della legge n. 91 e non quelli generali di cui all'art. 2094 c.c., inducendo a tale conclusione la considerazione che i modelli classificatori introdotti dal legislatore statale, nel rispetto delle peculiari esigenze dell'ordinamento sportivo, non possono non avere efficacia generalizzata. Né può trascurarsi di considerare che proprio il citato art. 18, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, include nel computo dei dipendenti lavoratori (lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, lavoratori *part-time*) il cui rapporto presenta natura e caratteristiche ben differenziate da quelle proprie dei comuni rapporti di lavoro subordinato.

(131) Cfr. al riguardo I. MARANI TORO, in *Atti del II Convegno di diritto sportivo*, tenutosi in Roma il 22 e 23 aprile 1982, sul tema *Nuovi aspetti negoziali dell'attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.* 1983, numero speciale, 101, per il quale tutta la materia tra gli atleti e sportivi professionisti e le federazioni è devoluta ai regolamenti ed alle carte federali, lasciando la legge n. 91 del tutto impregiudicata la natura del relativo rapporto; G. CIAMMARUCONI, *La federazione sportiva nazionale « datore di lavoro » (considerazioni attorno alla l. 23 marzo 1981 n. 91)*, in *Riv. dir. sport.* 1983, 13 nota 10; BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali*, cit., 3178-3179.

(132) In tali precisi termini cfr. Cass., sez. un., 16 giugno 1983 n. 4108, in questa *Rivista* 1983, I, 2931.

ra privata tra federazioni e propri dipendenti, detta possibilità è limitata alle prestazioni di carattere sportivo (elencate nell'art. 2 legge n. 91) o tecnico (relative a prestazioni collaterali o strumentali rispetto all'attività sportiva, per renderne così possibile o agevolarne l'attuazione) ed a quelle svolte a favore degli organi periferici delle federazioni, mentre per le attività di amministrazione (e cioè per le attività di coloro che collaborano a vari livelli alla gestione delle federazioni o ne assicurano il funzionamento) degli uffici centrali le federazioni devono avvalersi del personale del CONI, i cui rapporti di carattere pubblico sono regolati dalla l. 20 marzo 1975 n. 70 (133). Consegua da quanto detto che le controversie relative a questi ultimi rapporti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo mentre i giudizi riguardanti tutti i restanti rapporti sono riservati alla cognizione del giudice ordinario (134).

Le argomentazioni sinora svolte portano a dissentire da quanto statuito dalla giurisprudenza che ha ritenuto di determinare sulla base dell'art. 3 della legge n. 91 la natura del rapporto che si instaura tra calciatori professionisti (o tecnici) e la Figc in occasione di gare internazionali, e che alla stregua di tale teorica impostazione ha definito, in una controversia riguardante questioni fiscali (e cioè l'assoggettabilità a ritenuta d'acconto, per redditi da lavoro dipendente ex t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, dei compensi erogati a giocatori e tecnici professionisti chiamati dalla Figc a far parte delle rappresentative nazionali), di natura autonoma il relativo rapporto lavorativo (135).

L'indicato indirizzo giurisprudenziale fornisce una ulteriore occasione per ribadire che il rapporto tra atleti (o tecnici) e le federazioni sportive va regolato alla stregua della generale disciplina giuslavoristica, fuoriuscendo dall'ambito applicativo degli art. 3 e 4 della legge n. 91, in quanto il capo I di tale legge (in cui i suddetti articoli sono inseriti) riguarda i rapporti tra atleti e società sportive, mentre le federazioni vengono prese in esame nel capo II soprattutto nel loro aspetto organizzativo e nella funzione di organi del CONI, deputati essenzialmente ad attività

(133) In giurisprudenza per tale indirizzo cfr. tra le altre Cass., sez. un., 16 giugno 1986 n. 4108, cit.; Cass. 23 dicembre 1988 n. 7037, *Riv. dir. sport.* 1989, 207.

In dottrina vedi in argomento, CIAMMARUCONI, *op. cit.*, 77 e ss.; P. SORDI, *Sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle federazioni sportive*, in *Nuovo dir.* 1991, 271 ss., cui *adde* E. PICCARDO, *Commento all'art. 14 l. 23 marzo 1981 n. 91*, in *Le nuove leggi civili commentate* 1982, 651, per l'affermazione che l'espressione « attività di amministrazione » (di cui al comma 3 dell'art. 14 legge n. 91) debba riferirsi a « tutte quelle attività che non abbiano un evidente carattere tecnico e sportivo », e che la locuzione « uffici centrali » delle federazioni — da intendersi in forma restrittiva — sta ad indicare soltanto quegli uffici che, presso la sede di ciascuna federazione, ne costituiscano la struttura burocratica.

(134) Cfr. al riguardo Cass. 22 dicembre 1987 n. 9566, *Foro it.* 1988, I, 2604, che ha riconosciuto la competenza del giudice ordinario a decidere una controversia instaurata da un maestro di tennis assunto direttamente dalla federazione italiana tennis e non distaccato dal CONI, per avere il suo rapporto lavorativo natura subordinata privata; Cass. 1 febbraio 1988 n. 931, in questa *Rivista* 1988, I, 920, che è pervenuta alle stesse conclusioni in relazione ad un rapporto lavorativo di un privato assunto dalla federazione italiana golf per l'allenamento e l'istruzione di giocatori professionisti e dilettanti e per l'espletamento di altre attività specifiche di natura tecnica; ed ancora negli stessi sensi Cass. 21 aprile 1989 n. 1904, *Riv. dir. sport.* 1989, 206, per una controversia relativa ad un rapporto di lavoro subordinato proposta da un istruttore di nuoto che assumeva di avere prestato servizio presso la federazione italiana nuoto; cui *adde* infine Cass. 23 dicembre 1988 n. 7037, cit., che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad una controversia instaurata da lavoratrici che assumevano di avere prestato servizio come segretarie, e cioè con mansioni di carattere amministrativo e non tecnico, alle dipendenze degli organi centrali della (disciolta) federazione giuoco calcio femminile e della federazione giuoco calcio.

(135) Cfr. in tali sensi Cass. 20 aprile 1990 n. 3303, *Foro it.* 1991, I, 3169 ed in *Riv. dir. sport.* 1990, 352, cui *adde*, negli stessi termini, Cass. 1 marzo 1990 n. 1548 e n. 1549, *ivi, loc. cit.*

di controllo sulla gestione delle società sportive, di cui possono sinanche chiedere la « messa in liquidazione » in caso di gravi irregolarità. Per quanto riguarda poi più specificatamente la posizione dello *staff* dei tecnici (allenatore, massaggiatore, medico sportivo, ecc.) al servizio delle rappresentative nazionali, va evidenziato come i rapporti lavorativi instaurati tra detti tecnici e le federazioni rientrino nell'ambito applicativo dell'art. 14 della legge n. 91, con la conseguenza che il rapporto lavorativo da qualificarsi di natura privata debba essere regolato dalla generale normativa di carattere codicistico (136).

11. *Prospettive di riforma della legge n. 91 del 1981.*

In questi ultimi anni le difficoltà riscontrate a vari livelli nel mondo dello sport hanno indotto alcuni operatori del settore a richiedere modifiche alla normativa dettata dalla legge n. 91. È opportuno innanzitutto premettere come molti degli inconvenienti evidenziati possano essere risolti attraverso adeguati aggiustamenti delle norme federali, nel pieno rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

A tale riguardo va sottolineato come l'esigenza di pervenire ad una omogeneità nella regolamentazione dei rapporti lavorativi sportivi può essere soddisfatta mediante il riconoscimento da parte delle rispettive federazioni del carattere professionistico anche di quelle discipline, che allo stato sono ancora qualificate di natura dilettantistica nonostante che richiedano in quanti ad esse si dedicano un impegno agonistico a tempo pieno.

Egualmente, all'inconveniente — riscontrabile in alcuni sports di largo seguito (primo tra tutti: il calcio) — delle sopravvalutazioni, talvolta sinanche scandalose, di alcuni pur valorosi atleti, può porsi rimedio con la semplice adozione di provvedimenti di organi federali, consistenti nel porre un tetto agli ingaggi ed ai prezzi di trasferimento degli atleti, al fine di calmierare un mercato i cui costi aumentano progressivamente sì da risultare sopportabili solo dalle società finanziariamente più dotate.

In questa stessa direzione, per quanto più specificatamente riguarda il calcio, l'esatta e puntuale constatazione che alcune società incluse nella fascia professionistica, quali quelle di C/2, hanno mostrato di soffrire gli alti costi dipendenti dalla partecipazione ai campionati e tornei, ha portato a suggerire modifiche all'attuale sistema tali da consentire, tra un dilettantismo puro, o quanto meno non inquinato, ed un professionismo pieno (dalla serie C/1 in su), l'instaurazione di una efficiente e funzionale fascia intermedia, che può essere costituita dalle società di serie C/2 e da quelle dell'Interregionale, fra cui individuare appunto quelle funzionalmente e

(136) In materia, cfr. *amplius* BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali*, cit., 3171 e ss.; V. CIANCHI, *Il rapporto di lavoro sportivo degli « azzurri »*, in *Riv. dir. sport.* 1991, 283 ss. il quale, dopo avere sottolineato le particolari conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata risposta positiva degli atleti alla convocazione in « azzurro » (al rispetto della quale sono obbligati in ragione delle norme delle federazioni cui sono affiliati), ritiene non affatto paradossale l'ipotesi di un rapporto giuridico tra tesserato (anche se professionista per la società di appartenenza) e la federazione del CONI, senza la corresponsione da parte di quest'ultima di alcun premio o compenso, venendo così meno quel presupposto fondamentale dell'onerosità stabilito dagli art. 2094 e 2222 del codice civile (nelle definizioni, rispettivamente, di prestatore di lavoro subordinato e di contratto d'opera) (p. 291), e non essendo preclusa nel nostro sistema « la configurabilità di attività di lavoro gratuite, da ritenersi consentite e possibili all'autonomia privata in base al dettato di cui al comma 2 dell'art. 1322 del c.c. (c.d. contratti innominati) » (p. 292). L'Autore inoltre, per quanto riguarda i « tecnici azzurri », include il loro rapporto con le federazioni nell'ambito applicativo dell'art. 14 legge n. 91, con la possibile realizzazione sia di rapporti di lavoro subordinato che di lavoro autonomo per operare in materia i tradizionali criteri dicotomici ricavabili dagli art. 2094 e 2222 del codice civile (p. 293-296).

strutturalmente idonee a costituire tale categoria intermedia. È stato osservato che ad una siffatta innovazione, che presenta l'indubbio vantaggio di tenere realisticamente presente il contesto economico in cui ciascuna società sportiva è chiamata ad operare, può pervenirsi o attraverso una riforma della legge n. 91, che alla prestazione dell'atleta riconosca natura autonoma e non più subordinata, o invece attraverso l'utilizzazione di un istituto entrato ormai a pieno titolo nel mondo del lavoro, quello del *part-time*, che si manifesta pienamente idoneo a disciplinare, con un vantaggio in termini di costi, una realtà fenomenica certamente mortificata da un inquadramento nel dilettantismo e di contro sovradimensionata dall'inclusione nel professionismo (137).

A nostro avviso la prima alternativa, che si richiama ad una sostanziale modifica della legge n. 91, non risulta praticabile nonostante che autorevole dottrina abbia evidenziato che la trasformazione della natura della prestazione dello sportivo professionista da subordinata in autonoma potrebbe far cessare alcuni effetti negativi derivanti dall'attuale normativa. Si è a tale riguardo messo in luce che « con la definizione dell'atleta come lavoratore subordinato, la società assume la funzione di sostituto di imposta e quindi, come accade anche in altri settori, favorisce la trattativa al netto, che fa aumentare gli ingaggi ». E nella stessa direzione si è altresì aggiunto che oggi v'è il delicato problema della crescita degli ingaggi per incrementare a sua volta il valore patrimoniale della società (138).

Ma a prescindere dall'inidoneità della invocata riforma ad eliminare i denunciati inconvenienti (l'obbligo dell'atleta, lavoratore-autonomo, di farsi carico dei propri redditi per effetto della ritenuta d'acconto, indurrebbe l'atleta stesso a migliorare le proprie richieste economiche per raggiungere egualmente i profitti desiderati), va osservato come l'inserimento del lavoro sportivo negli schemi del rapporto di lavoro autonomo contraddice la natura e le intrinseche caratteristiche dell'attività agonistica spiegata a livello professionistico.

Ed invero, anche se non fosse intervenuta la legge n. 91, egualmente il rapporto tra società e sportivo avrebbe dovuto essere inquadrato in un rapporto di lavoro subordinato perché nella fattispecie in esame si riscontrano tutti gli elementi universalmente ritenuti validi a qualificare la subordinazione (139). Anzi a ben vedere, almeno per quanto riguarda gli sports di squadra, si riscontra un tasso di intensità della subordinazione di certo più marcato di quello ravvisabile nei comuni rapporti lavorativi. Non è agevole infatti trovare altro lavoratore subordinato inserito così intimamente nell'organizzazione lavorativa dell'impresa come l'atleta, che insieme ai suoi colleghi di squadra forma il nucleo fondamentale della struttura della

(137) Cfr. in tali sensi V. NORMANDO, *Ipotesi per una riforma della legge n. 91/1981*, in *Dir. lav.* 1988, I, 311 ss.

(138) In tali precisi termini vedi G. GIUGNI, *Relazione di sintesi*, svolta nel corso del Convegno di studio su « *La figura dell'atleta nella legge n. 91/81: verifica di attualità e prospettive di riforme* », organizzato in Gallipoli nei giorni 16-17 aprile 1988, dall'Associazione per lo sport « Sud Salento », in *Dir. lav.* 1988, I, 319. Per l'opinione favorevole a modificare la legge n. 91, al fine di rendere il professionista sportivo un lavoratore autonomo vedi anche D'HARMANT FRANÇOIS, *Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione*, ivi 270-271, che sottolinea tra l'altro l'opportunità *de iure condendo* di « fissare, o, in ogni caso, confermare principi comuni per tutti coloro che esercitano attività sportive, presso associazioni sportive di qualsiasi genere, per assicurare un minimo di indispensabili garanzie, con i dovuti distinguo tra sport collettivi ed individuali per le inoppugnabili diversità quanto ai diritti ed agli obblighi » (p. 270).

(139) Pur sostenendo l'opportunità della configurazione dell'atleta quale lavoratore autonomo, GIUGNI, *op. cit.*, 321, riconosce di avere avuto l'occasione di verificare che quasi dovunque il calciatore è considerato lavoratore subordinato.

società sportiva. Ed ancora, non è facile individuare altro lavoratore sottoposto in maniera egualmente penetrante al potere direttivo del datore di lavoro, nel caso di specie esercitato quotidianamente per il tramite dell'allenatore e dello *staff* tecnico della società. È infine innegabile che nel mondo dello sport rimangono ampi spazi per l'esercizio del potere disciplinare da parte della società, e che nella realtà fattuale non mancano fenomeni di intromissione nella vita, sinanche privata, dell'atleta, sicché risulta non facilmente comprensibile come una simile, chiara e lineare, realtà possa essere rinnegata ai fini di classificazione del rapporto lavorativo.

Piuttosto, per chi si accinge a studiare il lavoro sportivo il compito delicato che è chiamato ripetutamente ad assolvere è quello di giudicare sull'applicabilità ai rapporti tra atleti e società sportive delle singole norme sul lavoro subordinato, misurando così di volta in volta i limiti ed il grado di compatibilità tra l'ordinamento statale e quello sportivo.

GUIDO VIDIRI